



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

Bruxelles, 30 settembre 2026
(OR. en)

2024/0098(COD)

PE-CONS 26/26

PECHE 146

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2023/2124, relativo a talune disposizioni
per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo relativo alla
Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM)

REGOLAMENTO (UE) 2026/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica il regolamento (UE) 2023/2124,
relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo
relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ Parere del 10 luglio 2024 (GU C, C/2024/6023, 23.10.2024,
ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/6023/oj>).

² Posizione del Parlamento europeo del 15 settembre 2026 (non ancora pubblicata nella
Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ...

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo relativo all'istituzione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo³ ("accordo CGPM") garantisce un quadro di cooperazione multilaterale per promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e il miglior utilizzo delle risorse marine vive nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero a livelli considerati sostenibili e a basso rischio di esaurimento, che si basino sui migliori pareri scientifici disponibili e che tengano conto di riesami periodici degli aspetti economici e sociali del settore della pesca.
- (2) L'Unione nonché la Bulgaria, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l'Italia, Cipro, Malta, la Romania e la Slovenia sono parti contraenti dell'accordo CGPM.
- (3) Le raccomandazioni adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) sono vincolanti per le sue parti contraenti. Le raccomandazioni della CGPM sono quindi vincolanti per l'Unione e dovrebbero pertanto essere attuate nel diritto dell'Unione in modo da garantire condizioni di parità per gli operatori dell'Unione rispetto agli operatori di altre parti contraenti della CGPM, a meno che tali raccomandazioni non siano già contemplate dalle disposizioni dell'Unione vigenti. L'Unione è tenuta a garantire che le sue attività di pesca al di fuori delle acque dell'Unione si basino sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, promuovendo nel contempo una concorrenza leale tra gli operatori dell'Unione e gli operatori dei paesi terzi. Le raccomandazioni della CGPM devono quindi essere recepite in modo rigoroso, al fine di creare condizioni di parità per tutti gli operatori, senza gravarli di oneri che vadano al di là degli obblighi giuridici stabiliti da tali raccomandazioni.

³ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 37,
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/1998/416/oj.

- (4) È necessario fare in modo che le raccomandazioni adottate dalla CGPM siano pienamente e tempestivamente recepite nel diritto dell'Unione, consentendo in tal modo all'Unione di adempiere i suoi obblighi internazionali in quanto partner internazionale affidabile, e assicurarne l'attuazione uniforme ed efficace all'interno dell'Unione, fornendo chiarezza e prevedibilità agli operatori dei pescherecci dell'Unione.
- (5) Per tali ragioni, e poiché il carattere permanente delle raccomandazioni della CGPM richiede anche uno strumento giuridico permanente ai fini della loro attuazione nel diritto dell'Unione, è opportuno attuarle nel diritto dell'Unione mediante un atto legislativo, garantendo in tal modo chiarezza e prevedibilità giuridiche agli operatori dell'Unione attivi nelle acque soggette all'accordo CGPM.
- (6) Al fine di migliorare la coerenza e l'efficienza delle misure adottate dalla CGPM in relazione all'anguilla (*Anguilla anguilla*), tali norme dovrebbero essere considerate congiuntamente ad altre disposizioni dell'Unione che contemplano anche la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle anguille, comprese le acque di transizione e salmastre, quali lagune ed estuari, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, unitamente alle disposizioni in materia del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio⁵.

⁴ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

⁵ Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1100/oj>).

- (7) Il regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ stabilisce alcune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM. Tale regolamento attua le raccomandazioni della CGPM nel diritto dell'Unione.
- (8) Il presente regolamento dovrebbe attuare nel diritto dell'Unione talune misure stabilite nelle raccomandazioni della CGPM che non sono ancora contemplate nel diritto dell'Unione.
- (9) Nella sessione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/2, relativa all'istituzione di una zona di restrizione della pesca nella Fossa di Jabuka/Pomo nel Mare Adriatico (sottozona geografica 17), che modifica la raccomandazione CGPM/41/2017/3. Ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/5, relativa all'istituzione di una zona di restrizione della pesca nel Golfo del Leone (sottozona geografica 7) ai fini della protezione delle aggregazioni di riproduttori e degli habitat vulnerabili di acque profonde e che abroga la raccomandazione CGPM/33/2009/1.
- (10) Nella sessione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/9, relativa a misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile dello spratto nel Mar Nero (sottozona geografica 29). Ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/10, su misure di gestione per la pesca sostenibile dello spinarolo nel Mar Nero (sottozona geografica 29).

⁶ Regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (GU L, 2023/2124, 12.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2124/oj>).

- (11) Nella sessione annuale del 2021 la CGPM ha adottato le raccomandazioni CGPM/44/2021/13, relativa alla mitigazione degli effetti delle attività di pesca sulla conservazione degli uccelli marini nel Mar Mediterraneo, CGPM/44/2021/14, relativa alla mitigazione degli effetti della pesca sulla conservazione delle tartarughe marine, CGPM/44/2021/15, relativa alla mitigazione degli effetti della pesca sulla conservazione dei cetacei, e CGPM/44/2021/16, relativa a misure di mitigazione supplementari per la conservazione degli elasmobranchi nel Mar Mediterraneo.
- (12) Nella sessione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/17, relativa a un sistema di certificazione delle catture di rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29).
- (13) Nella sessione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/19, relativa alla creazione di un elenco di pescherecci che si presume abbiano esercitato attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che abroga la raccomandazione CGPM/33/2009/8. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio⁷ riguarda solo in parte il contenuto di tale raccomandazione.
- (14) Nella sessione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/20, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18).
- (15) Nella sessione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/2, relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso nel Mar Mediterraneo, che modifica la raccomandazione CGPM/43/2019/4.

⁷ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1005/oj>).

- (16) Nella sessione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/3, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dell'occhialone nel Mare di Alborán (sottozone geografiche da 1 a 3), che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/4, CGPM/43/2019/2 e CGPM/41/2017/2.
- (17) Nella sessione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/4, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche da 12 a 16), che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/12 e CGPM/42/2018/5.
- (18) Nella sessione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/5, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche da 12 a 16), che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/7 e CGPM/43/2019/6.
- (19) Nella sessione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/6, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mar Ionio (sottozone geografiche da 19 a 21), che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/8 e CGPM/42/2018/4.
- (20) Nella sessione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/7, relativa a un piano pluriennale per la gestione sostenibile delle attività di pesca demersale del gambero rosso e del gambero viola con reti da traino nel Mare di Levante (sottozone geografiche da 24 a 27), che abroga la raccomandazione CGPM/42/2018/3.

- (21) Nella sessione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/12, relativa alla definizione di una serie di norme minime per una pesca ricreativa sostenibile nel Mar Mediterraneo.
- (22) Nella sessione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/14, relativa alla regolamentazione dei trasbordi nella zona di applicazione dell'accordo CGPM.
- (23) Nella sessione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/15, relativa a un programma internazionale comune d'ispezione e sorveglianza all'esterno delle acque del Canale di Sicilia soggette alla giurisdizione nazionale (sottozone geografiche da 12 a 16), che modifica la raccomandazione CGPM/41/2017/8 e abroga la raccomandazione CGPM/42/2018/6. Ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/16, relativa a programmi internazionali comuni di ispezione e sorveglianza al di fuori delle acque soggette alla giurisdizione nazionale nel Mar Ionio (sottozone geografiche da 19 a 21).
- (24) Nella sessione annuale del 2023 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/16, relativa a un piano di gestione a lungo termine per l'anguilla nel Mar Mediterraneo, che abroga le raccomandazioni CGPM/45/2022/1 e CGPM/42/2018/1.
- (25) Per fare in modo che i dispositivi di concentrazione del pesce (fish aggregating devices – FAD) andati persi non contribuiscano ulteriormente all'inquinamento marino da plastica, i FAD dovrebbero essere costruiti esclusivamente con materiali biodegradabili a partire dal 15 agosto 2027.

- (26) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla cooperazione e allo scambio di informazioni con il segretariato della CGPM e riguardo al formato e alla trasmissione delle domande di riporto dei giorni persi a causa delle avverse condizioni atmosferiche durante il fermo stagionale per la pesca della lampuga, e della relazione su tale riporto, e della relazione nell'ambito della raccolta di dati sulla pesca della lampuga. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.

⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

- (27) Al fine di garantire che l'Unione continui a ottemperare ai propri obblighi nell'ambito dell'accordo CGPM, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per l'attuazione nel diritto dell'Unione di modifiche, che siano divenute vincolanti per l'Unione, di misure della CGPM vigenti già attuate nel diritto dell'Unione, per quanto riguarda la trasmissione al segretariato della CGPM dell'elenco dei pescherecci autorizzati ai fini della loro iscrizione nel registro CGPM, le deroghe alle misure di conservazione per il corallo rosso, l'attuazione del programma permanente di documentazione delle catture (*Catch Documentation Scheme* – CDS) di corallo rosso e rombo chiodato, le misure relative allo Stato di approdo, la tabella, la mappa e le coordinate delle sottozone geografiche della CGPM, le procedure di ispezione delle navi da parte dello Stato di approdo, la dichiarazione di trasbordo, i rapporti di avvistamento e le matrici statistiche della CGPM. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (28) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2023/2124.

⁹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

- (29) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 25 giugno 2024,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹⁰ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2023/2124

Il regolamento (UE) 2023/2124 è così modificato:

- 1) l'articolo 3 è così modificato:
 - a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1967/2006, all'articolo 2, punti da 1) a 4), del regolamento (CE) n. 1005/2008, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009*, all'articolo 2, punti da 1) a 13), del regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio** e all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio***, si applicano le definizioni seguenti:

* Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj>).

** Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1022/oj>).

*** Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj>).";

b) sono aggiunti i punti seguenti:

"9) "zona di restrizione della pesca": una zona geografica definita in cui talune attività di pesca specifiche sono temporaneamente vietate o limitate al fine di migliorare la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse marine vive nella zona di applicazione dell'accordo CGPM;

10) "punto di sbarco designato": un porto, luogo in prossimità della costa, terminale offshore o altro impianto per lo sbarco, il trasbordo, l'imballaggio, la trasformazione, o per il rifornimento di carburante o il riapprovvigionamento dei pescherecci in cui sono consentite operazioni di sbarco, trasbordo, imballaggio o trasformazione dei prodotti della pesca, designati dalle parti contraenti della CGPM e dalle parti non contraenti cooperanti nell'ambito del regime regionale di misure di competenza dello Stato di approdo per contrastare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nella zona di applicazione dell'accordo CGPM;

- 11) "certificato di cattura": documento ufficiale che accompagna una partita e convalidato dall'autorità competente, che consente di trasmettere informazioni esatte e verificabili sui prodotti della pesca lungo tutta la catena di approvvigionamento;
- 12) "programma di documentazione delle catture" o "CDS" (*catch documentation scheme*): sistema istituito a norma degli obblighi internazionali pertinenti avente principalmente lo scopo di contribuire a determinare, lungo tutta la catena di approvvigionamento, se un prodotto della pesca provenga da catture conformi alle misure internazionali, regionali e nazionali di conservazione e gestione applicabili.";

2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica a tutte le attività di pesca dell'anguilla (*Anguilla anguilla*), in particolare la pesca mirata, accidentale e ricreativa, in tutte le acque del Mar Mediterraneo di cui all'allegato I, comprese le acque dolci e le acque di transizione e salmastre, quali lagune ed estuari.";

3) all'articolo 12 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"4. Gli Stati membri istituiscono un sistema di tracciabilità per gli sbarchi, le vendite e le esportazioni che consenta di tracciare le catture dal punto di sbarco designato fino alla destinazione finale, indipendentemente dal fatto che gli esemplari siano venduti vivi, morti o trasformati.

5. Gli Stati membri tengono e aggiornano un elenco delle sale per la vendita all'asta, degli organismi o delle persone autorizzati da tale Stato membro a provvedere alla prima immissione sul mercato dell'anguilla.";

4) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 12 bis

Raccolta di dati

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione o a un organismo da essa designato i dati disponibili, comprese le stime dei luoghi in cui è noto il verificarsi di pesca INN. La Commissione o un organismo da essa designato trasmette non appena possibile le informazioni sulla pesca INN al segretariato della CGPM.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati riguardanti le attività di ingrasso entro il 15 dicembre di ogni anno. La Commissione trasmette tali dati al segretariato della CGPM entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Gli Stati membri possono trasmettere informazioni supplementari su base volontaria alla Commissione, che le trasmette al segretariato della CGPM.";

5) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 14 bis

Misure di gestione della flotta

Gli Stati membri provvedono affinché la capacità complessiva della flotta o lo sforzo di pesca complessivo delle flotte che praticano la pesca attiva degli stock principali di cui all'articolo 13 con reti a strascico, riportati sia nel registro nazionale che nel registro CGPM, non superino, in termini di stazza lorda (*gross tonnage* – GT), potenza del motore (kW) e numero di pescherecci, per la durata del piano di gestione, il numero di pescherecci o lo sforzo di pesca previsto per i pescherecci con reti da traino a divergenti che hanno pescato gamberi di profondità nel periodo dal 2014 al 2017 o in un altro periodo di tre anni consecutivi, ad esempio il periodo dal 2015 al 2018, a condizione che l'aumento, in termini di GT, kW e numero di pescherecci, non sia superiore al 50 % rispetto al periodo di riferimento 2014-2017. ";

6) l'articolo 15 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per un determinato anno, l'elenco di tutti i pescherecci autorizzati a catturare le specie di cui all'articolo 13 e che praticano la pesca attiva di tali specie. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 31 marzo di ogni anno. Tale elenco comprende, per ogni peschereccio, le informazioni di cui all'allegato VIII.";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. I pescherecci operanti con reti da traino a divergenti nell'ambito di applicazione della presente sezione sono autorizzati a svolgere attività di pesca specifiche solo se tali attività sono indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti.";

7) all'articolo 16, il punto 3) è sostituito dal seguente:

"3) totale delle catture e dei rigetti in mare.";

8) l'articolo 17 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Restrizioni temporali";

b) il paragrafo 1 è soppresso;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

"1 bis. I pescherecci a strascico che praticano la pesca di aggregazioni di riproduttori di gambero rosso e di gambero viola cessano l'attività di pesca per 30 giorni consecutivi tra marzo e dicembre di ogni anno.";

d) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri comunicano le restrizioni temporali di cui al paragrafo 1 bis alla Commissione entro il 15 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno.";

9) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

Obblighi di comunicazione

In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione dichiarano tutte le catture e le catture accessorie di gambero rosso e gambero viola, indipendentemente dal loro peso vivo.

Fatto salvo l'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro monitora il consumo dei limiti di cattura e, entro il quindicesimo giorno di ogni mese per il mese precedente, trasmette alla Commissione le relazioni sulle catture a decorrere dalla data di esaurimento dell'80 % del suo contingente.

La Commissione comunica senza indugio tali informazioni al segretariato della CGPM.

Una volta raggiunto il limite di cattura, lo Stato membro interessato vieta ulteriori catture degli stock principali di cui all'articolo 13.";

10) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Articolo 20

Sistema di controllo dei pescherecci

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009, tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (*length overall* – LOA) superiore a 12 metri che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione sono dotati di un sistema di controllo dei pescherecci (*vessel monitoring system* – VMS) via satellite.

In deroga al primo comma, uno Stato membro può autorizzare un peschereccio di LOA inferiore a 15 metri a operare senza un VMS fino all'8 gennaio 2026, purché tale peschereccio operi esclusivamente nelle acque situate all'interno del limite esterno delle acque territoriali di tale Stato membro o non trascorra in mare più di 24 ore calcolate dal momento della partenza fino al momento del rientro in porto.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le eventuali deroghe applicate a norma del secondo comma nonché eventuali mezzi di controllo impiegati per monitorare i pescherecci di LOA inferiore a 15 metri. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della CGPM.";

11) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 21 bis

Misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali

1. Gli Stati membri adottano adeguate misure di gestione della pesca o adeguati piani di gestione nazionali nell'ambito della presente sezione allo scopo di garantire che lo sfruttamento del gambero rosso e del gambero viola sia a un livello tale da assicurare che la popolazione raggiunga livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile e sia mantenuta a tali livelli, conformemente al pertinente piano di gestione del gambero rosso e del gambero viola.
2. Entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di gestione o i piani di gestione nazionali adottati a norma del paragrafo 1 e le eventuali modifiche apportate a tali misure o piani. La Commissione trasmette tali misure o piani e le relative modifiche al segretariato della CGPM entro il 30 aprile di ogni anno.";

12) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 23 bis

Misure di gestione della flotta

Gli Stati membri provvedono affinché la capacità complessiva delle flotte che praticano la pesca attiva con reti a strascico degli stock principali di cui all'articolo 22, riportata sia nel registro nazionale che nel registro CGPM, non superi, in termini di GT , kW e numero di pescherecci, per la durata del pertinente piano di gestione, la capacità della flotta per i pescherecci con reti da traino a divergenti che hanno pescato gamberi rossi e gamberi viola nell'anno 2019.";

13) l'articolo 24 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per un determinato anno, gli elenchi di tutti i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a catturare le specie di cui all'articolo 22 e che stanno praticando la pesca attiva di tali specie. La Commissione trasmette tali elenchi al segretariato della CGPM entro il 31 marzo di ogni anno. Tali elenchi comprendono, per ogni peschereccio, le informazioni di cui all'allegato VIII.";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. I pescherecci operanti con reti da traino a divergenti nell'ambito della presente sezione sono autorizzati a svolgere attività di pesca specifiche solo se tali attività sono indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti.";

14) all'articolo 25, il punto 3) è sostituito dal seguente:

"3) totale delle catture e dei rigetti in mare.";

15) l'articolo 26 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Restrizioni temporali";

b) il paragrafo 1 è soppresso;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

"1 bis. I pescherecci a strascico che praticano la pesca di aggregazioni di riproduttori di gambero rosso e gambero viola cessano l'attività di pesca per 30 giorni consecutivi tra marzo e dicembre di ogni anno.";

d) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le restrizioni temporali di cui al paragrafo 1 bis entro il 15 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno.";

16) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

Obblighi di comunicazione

In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione dichiarano tutte le catture e le catture accessorie di gambero rosso e gambero viola, indipendentemente dal loro peso vivo.

Fatto salvo l'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro monitora il consumo dei limiti di cattura. Dalla data di esaurimento dell'80 % del contingente, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione relazioni mensili sulle catture.

La Commissione comunica senza indugio tali informazioni al segretariato della CGPM. Tali relazioni sono trasmesse entro il quindicesimo giorno di ogni mese per il mese precedente. Una volta raggiunto il limite di cattura, lo Stato membro vieta ulteriori catture degli stock principali di cui all'articolo 22.";

17) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Articolo 29

Sistema di controllo dei pescherecci

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009, tutti i pescherecci di LOA superiore a 12 metri che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione sono dotati di un VMS via satellite.

In deroga al primo comma, uno Stato membro può autorizzare un peschereccio di LOA inferiore a 15 metri a operare senza un VMS via satellite fino all'8 gennaio 2026, purché tale peschereccio operi esclusivamente nelle acque situate all'interno del limite esterno delle acque territoriali dello Stato membro o non trascorra in mare più di 24 ore calcolate dal momento della partenza fino al momento del rientro in porto.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione eventuali deroghe applicate a norma del secondo comma nonché eventuali mezzi di controllo impiegati per monitorare i pescherecci di LOA inferiore a 15 metri. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della CGPM.";

18) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 30 bis

Misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali

1. Gli Stati membri adottano adeguate misure di gestione della pesca o adeguati piani di gestione nazionali nell'ambito della presente sezione allo scopo di garantire che lo sfruttamento del gambero rosso e del gambero viola sia a un livello tale da assicurare che la popolazione raggiunga livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile e sia mantenuta a tali livelli, conformemente al pertinente piano di gestione del gambero rosso e del gambero viola.
2. Entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di gestione o i piani di gestione nazionali adottati a norma del paragrafo 1 e le eventuali modifiche apportate a tali misure o piani. La Commissione trasmette tali misure o piani e le relative modifiche al segretariato della CGPM entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 30 ter

Programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza

1. Gli Stati membri possono effettuare attività di ispezione e sorveglianza nell'ambito della presente sezione nel quadro di un programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza ("programma") applicabile alle acque non soggette a giurisdizione nazionale nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 (Mar Ionio) della CGPM quali definite nell'allegato I ("zona di ispezione e sorveglianza").

2. Gli Stati membri possono assegnare ispettori e mezzi di ispezione nonché effettuare ispezioni nell'ambito del programma. Al programma possono essere assegnati ispettori dell'Unione anche da parte della Commissione o di un organismo da essa designato.
3. La Commissione o un organismo da essa designato coordina le attività di ispezione e sorveglianza per l'Unione e può elaborare, coordinandosi con gli Stati membri interessati, un piano di intervento congiunto per consentire all'Unione di ottemperare ai suoi obblighi nel quadro del programma. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare l'attuazione di tali piani, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali necessarie nonché i periodi e le zone geografiche in cui impiegare tali risorse.
4. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione o a un organismo da essa designato, entro il 15 novembre di ogni anno, l'elenco contenente i nomi dei propri ispettori autorizzati a svolgere attività di ispezione e sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1, nonché i nomi delle navi e degli aeromobili utilizzati per le attività di ispezione e sorveglianza che essi intendono assegnare al programma per l'anno successivo. La Commissione o un organismo da essa designato trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 1° dicembre di ogni anno o non appena possibile prima dell'inizio di tali attività di ispezione e sorveglianza.
5. Gli ispettori assegnati al programma sono muniti di una carta di ispettore della CGPM rilasciata dalle autorità competenti, conforme al modello riportato nell'allegato IV.
6. Le navi che svolgono operazioni di abbordaggio e di ispezione nell'ambito del programma espongono un'apposita bandiera o una bandierina di segnalazione conforme alla descrizione riportata nell'allegato V.

7. Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni piattaforma di ispezione autorizzata a battere la propria bandiera operante nella zona di cui al paragrafo 1 mantenga un contatto sicuro, se possibile quotidiano, con ogni altra piattaforma di ispezione operante in tale zona, per procedere allo scambio delle informazioni necessarie al coordinamento delle attività.
8. Ciascuno Stato membro che effettua attività di ispezione o sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1 fornisce a ogni piattaforma di ispezione, al momento dell'entrata in tale zona, un elenco degli avvistamenti predisposto conformemente all'allegato VII e degli abbordaggi e delle ispezioni effettuati nel precedente periodo di 10 giorni, in cui figurino le date, le coordinate e qualsiasi altra informazione pertinente.

Articolo 30 quater

Svolgimento delle ispezioni

1. Gli ispettori assegnati al programma:
 - a) prima dell'abbordaggio, comunicano al peschereccio il nome della nave di ispezione;
 - b) espongono, sulla nave di ispezione e sulla nave di abbordaggio, la bandierina di segnalazione descritta nell'allegato V;
 - c) limitano a un massimo di tre ispettori la squadra di ispezione.
2. Al momento dell'abbordaggio, gli ispettori presentano al comandante di tale peschereccio la carta di identità per gli ispettori della CGPM di cui all'allegato IV. Le ispezioni si svolgono in una delle lingue ufficiali della CGPM e, se possibile, nella lingua parlata dal comandante del peschereccio.

3. Gli ispettori redigono un rapporto di ispezione conforme al modello riportato nell'allegato VI.
4. Gli ispettori firmano il rapporto alla presenza del comandante del peschereccio, che ha diritto ad aggiungervi le osservazioni che ritiene opportune. Anche il comandante del peschereccio firma il rapporto.
5. Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante del peschereccio e alle autorità della squadra di ispezione, che ne trasmettono copia alle autorità dello Stato di bandiera del peschereccio sottoposto ad ispezione nonché alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione inoltra la copia del rapporto al segretariato della CGPM.
6. Il numero degli ispettori che compongono la squadra e la durata dell'ispezione sono stabiliti dal comandante della nave di ispezione, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

Articolo 30 quinquies

Infrazioni

1. Ai fini del presente articolo sono considerate infrazioni le attività seguenti:
 - a) le attività di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1005/2008;
 - b) ogni interferenza con il sistema di controllo via satellite; e
 - c) l'esercizio della pesca in assenza di un VMS.

2. In caso di infrazione accertata dagli ispettori durante l'abbordaggio e l'ispezione di un peschereccio, le autorità dello Stato membro di bandiera della nave di ispezione ne informano immediatamente la Commissione o un organismo da essa designato, che ne dà notifica allo Stato di bandiera del peschereccio sottoposto a ispezione, direttamente e tramite il segretariato della CGPM. Esse informano inoltre qualsiasi nave di ispezione dello Stato di bandiera del peschereccio di cui sia nota la presenza nelle vicinanze.
3. Lo Stato membro di bandiera del peschereccio provvede affinché, a seguito dell'ispezione nell'ambito della quale si è accertata l'infrazione, il peschereccio interessato cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina al peschereccio di recarsi, entro 72 ore, in un porto da esso designato, dove è avviata un'indagine.
4. Nel caso in cui sia stata accertata un'infrazione durante un'ispezione, le azioni e le misure successive adottate dallo Stato membro di bandiera sono notificate alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione o un organismo da essa designato comunica le azioni e le misure successive adottate al segretariato della CGPM.
5. Le autorità degli Stati membri riservano ai rapporti di ispezione di cui all'articolo 30 quater, paragrafo 3, alla scheda informativa sull'avvistamento di cui all'allegato VII e alle dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate dagli ispettori lo stesso trattamento previsto per i rapporti e le dichiarazioni degli ispettori nazionali.";

19) l'articolo 34 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per un determinato anno, gli elenchi di tutti i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a catturare le specie di cui all'articolo 31 e che praticano la pesca attiva di tali specie. La Commissione trasmette tali elenchi al segretariato della CGPM entro il 31 marzo di ogni anno. Tali elenchi comprendono, per ogni peschereccio, le informazioni di cui all'allegato VIII.";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. I pescherecci operanti con reti da traino a divergenti nell'ambito della presente sezione sono autorizzati a svolgere attività di pesca specifiche solo se tali attività sono indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti.";

20) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

"Articolo 35

Attività di pesca

Entro il 15 agosto di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata sulle attività di pesca dei pescherecci operanti nell'ambito della presente sezione relative all'anno precedente, in forma aggregata. La Commissione trasmette tale relazione al segretariato della CGPM entro il 31 agosto di ogni anno. Tale relazione specifica almeno gli elementi seguenti:

- 1) giorni d'esercizio;
- 2) zona operativa;
- 3) totale delle catture e dei rigetti in mare delle specie principali di cui all'articolo 31.";

21) l'articolo 36 è così modificato:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Restrizioni temporali";

- b) il paragrafo 1 è soppresso;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

"1 bis. I pescherecci a strascico che praticano la pesca di aggregazioni di riproduttori del gambero rosso e del gambero viola cessano l'attività di pesca per 30 giorni consecutivi tra marzo e dicembre di ogni anno.";

d) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri comunicano le restrizioni temporali di cui al paragrafo 1 bis alla Commissione entro il 15 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno.";

22) l'articolo 37 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri designano i punti di sbarco in cui i pescherecci che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione effettuano sbarchi. Gli Stati membri specificano, per ciascun punto designato, gli orari e i luoghi di sbarco e di trasbordo autorizzati.";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Entro il 15 novembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi modifica dell'elenco dei punti di sbarco designati di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 30 novembre di ogni anno.";

23) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 37 bis

Misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali

Gli Stati membri adottano adeguate misure di gestione della pesca o adeguati piani di gestione nazionali nell'ambito della presente sezione allo scopo di garantire che lo sfruttamento del gambero rosso e del gambero viola sia a un livello tale da assicurare che la popolazione raggiunga livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile e sia mantenuta a tali livelli, conformemente al pertinente piano di gestione del gambero rosso e del gambero viola.

Articolo 37 ter

Programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza

1. Gli Stati membri possono effettuare attività di ispezione e sorveglianza nell'ambito della presente sezione nel quadro di un programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza ("programma") applicabile alle acque non soggette a giurisdizione nazionale nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 (Canale di Sicilia) della CGPM quali definite nell'allegato I ("zona di ispezione e sorveglianza").
2. Gli Stati membri possono assegnare ispettori e mezzi di ispezione nonché effettuare ispezioni nell'ambito del programma. Al programma possono essere assegnati ispettori dell'Unione anche da parte della Commissione o di un organismo da essa designato.

3. La Commissione o un organismo da essa designato coordina le attività di ispezione e sorveglianza per l'Unione e può elaborare, coordinandosi con gli Stati membri interessati, un piano di intervento congiunto per consentire all'Unione di ottemperare al suo obbligo nel quadro del programma. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare l'attuazione di tali piani, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali necessarie nonché i periodi e le zone geografiche in cui impiegare tali risorse.
4. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione o a un organismo da essa designato, entro il 15 novembre di ogni anno, l'elenco contenente i nomi dei propri ispettori autorizzati a svolgere attività di ispezione e sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1, nonché i nomi delle navi e degli aeromobili utilizzati per le attività di ispezione e sorveglianza che essi intendono assegnare al programma per l'anno successivo. La Commissione o un organismo da essa designato trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 1° dicembre di ogni anno o non appena possibile prima dell'inizio di tali attività di ispezione e sorveglianza.
5. Gli ispettori assegnati al programma sono muniti di una carta di ispettore della CGPM rilasciata dalle autorità competenti, conforme al modello riportato nell'allegato IV.
6. Le navi che svolgono operazioni di abbordaggio e di ispezione nell'ambito del programma espongono un'apposita bandiera o una bandierina di segnalazione conforme alla descrizione riportata nell'allegato V.

7. Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni piattaforma di ispezione autorizzata a battere la propria bandiera operante nella zona di cui al paragrafo 1 mantenga un contatto sicuro, se possibile quotidiano, con ogni altra piattaforma di ispezione operante in tale zona, per procedere allo scambio delle informazioni necessarie al coordinamento delle attività.
8. Ciascuno Stato membro che effettua attività di ispezione o sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1 fornisce a ogni piattaforma di ispezione, al momento dell'entrata in tale zona, un elenco degli avvistamenti predisposto conformemente all'allegato VII e degli abbordaggi e delle ispezioni effettuati nel precedente periodo di 10 giorni, in cui figurino le date, le coordinate e qualsiasi altra informazione pertinente.

Articolo 37 quater

Svolgimento delle ispezioni

1. Gli ispettori assegnati al programma:
 - a) prima dell'abbordaggio, comunicano al peschereccio il nome della nave di ispezione;
 - b) espongono, sulla nave di ispezione e sulla nave di abbordaggio, la bandierina di segnalazione descritta nell'allegato V;
 - c) limitano a un massimo di tre ispettori la squadra di ispezione.
2. Al momento dell'abbordaggio, gli ispettori presentano al comandante di tale peschereccio la carta di identità per gli ispettori della CGPM di cui all'allegato IV. Le ispezioni si svolgono in una delle lingue ufficiali della CGPM e, se possibile, nella lingua parlata dal comandante del peschereccio.

3. Gli ispettori redigono un rapporto di ispezione conforme al modello riportato nell'allegato VI.
4. Gli ispettori firmano il rapporto alla presenza del comandante del peschereccio, che ha diritto ad aggiungervi le osservazioni che ritiene opportune. Anche il comandante del peschereccio firma il rapporto.
5. Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante del peschereccio e alle autorità della squadra di ispezione, che ne trasmettono copia alle autorità dello Stato di bandiera del peschereccio sottoposto ad ispezione nonché alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione inoltra la copia del rapporto al segretariato della CGPM.
6. Il numero degli ispettori che compongono la squadra e la durata dell'ispezione sono stabiliti dal comandante della nave di ispezione, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

Articolo 37 quinquies

Infrazioni

1. Ai fini del presente articolo sono considerate infrazioni le attività seguenti:
 - a) le attività di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1005/2008;
 - b) ogni interferenza con il sistema di controllo via satellite; e
 - c) l'esercizio della pesca in assenza di un VMS.

2. In caso di infrazione accertata dagli ispettori durante l'abbordaggio e l'ispezione di un peschereccio, le autorità dello Stato membro di bandiera della nave di ispezione ne informano immediatamente la Commissione o un organismo da essa designato, che ne dà notifica allo Stato di bandiera del peschereccio sottoposto a ispezione, direttamente e tramite il segretariato della CGPM. Esse informano inoltre qualsiasi nave di ispezione dello Stato di bandiera del peschereccio di cui sia nota la presenza nelle vicinanze.
3. Lo Stato membro di bandiera del peschereccio provvede affinché, dopo l'ispezione durante la quale si è accertata l'infrazione, il peschereccio cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina al peschereccio di recarsi, entro 72 ore, in un porto da esso designato, dove è avviata un'indagine.
4. Nel caso in cui sia stata accertata un'infrazione durante un'ispezione, le azioni e le misure successive adottate dallo Stato membro di bandiera sono notificate alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione o un organismo da essa designato comunica le azioni e le misure successive adottate al segretariato della CGPM.
5. Le autorità degli Stati membri riservano ai rapporti di ispezione di cui all'articolo 37 quater, paragrafo 3, alla scheda informativa sull'avvistamento di cui all'allegato VII e alle dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate dagli ispettori lo stesso trattamento previsto per i rapporti e le dichiarazioni degli ispettori nazionali.";

24) all'articolo 44, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al raggiungimento del livello limite di catture di corallo rosso di cui al paragrafo 4, gli Stati membri chiudono in via precauzionale la zona interessata a qualunque attività di pesca del corallo rosso. Lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione ne informa quanto prima il segretariato della CGPM.";

25) l'articolo 46 è così modificato:

a) il titolo è così modificato:

"Veicoli telecomandati (ROV)";

b) i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;

c) è aggiunto il comma seguente:

"L'uso di veicoli telecomandati (*remotely operated vehicles* – ROV) è consentito fino al termine del programma di ricerca CGPM esclusivamente a fini scientifici e negli Stati membri che hanno autorizzato programmi di ricerca condotti da istituti scientifici. Tali autorizzazioni non pregiudicano misure più rigorose adottate dagli Stati membri.";

26) all'articolo 49, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Fatte salve disposizioni più severe previste dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009, prima dell'ingresso in porto e almeno quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, o almeno un'ora prima di tale arrivo se i fondali di pesca sono ubicati a meno di quattro ore dal porto di arrivo, i comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti o i pescatori autorizzati notificano alle autorità competenti le informazioni seguenti:";

27) l'articolo 55 è così modificato:

- a) i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;
- b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"3. Gli Stati membri attuano il programma di documentazione delle catture (*Catch Documentation Scheme* – CDS) di corallo rosso basato su documenti cartacei lungo tutta la catena di approvvigionamento al fine di garantire la tracciabilità del corallo rosso (*Corallium rubrum*) raccolto nel Mar Mediterraneo e di contribuire alla lotta contro le attività di pesca INN.

4. Il CDS di corallo rosso basato su documenti cartacei istituito a norma del paragrafo 3 non pregiudica altri sistemi di tracciabilità in vigore a livello nazionale che assicurano lo stesso grado di controllo della tracciabilità dei prodotti a base di corallo rosso da parte degli Stati membri e comprende le informazioni di cui all'allegato X.

5. Il CDS di corallo rosso basato su documenti cartacei si applica ai primi sbarchi, alle esportazioni e alle riesportazioni. Il commercio interno non rientra nella catena di convalida di cui al paragrafo 9.
6. Gli Stati membri possono stabilire un sistema di etichettatura al fine di garantire un collegamento tra i documenti CDS convalidati a norma del paragrafo 9 e le partite di corallo rosso cui si riferiscono.
7. Ogni partita di corallo rosso importata, esportata o riesportata è accompagnata da un certificato di raccolta di cui all'allegato X o da un documento equivalente, quale il certificato di raccolta applicabile nello Stato membro esportatore interessato.
8. Ogni certificato di raccolta reca un numero unico di identificazione documentale. Tale numero è specifico per lo Stato membro di bandiera ed è assegnato a ciascun pescatore o peschereccio usato per la raccolta. I certificati di raccolta non sono trasferibili a un altro pescatore o peschereccio usato per la raccolta.
9. Gli Stati membri convalidano i certificati di raccolta previo accertamento dell'esattezza di tutte le informazioni contenute nel CDS di corallo rosso mediante verifica dei documenti giustificativi e della partita corrispondente.

10. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione o a un organismo da essa designato in merito al rispettivo CDS, nonché alle eventuali prescrizioni in materia di marcatura e identificazione e di tracciabilità e rintracciabilità per la raccolta di corallo rosso. La Commissione o un organismo da essa designato trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM.

L'obbligo di cui al primo comma non si applica agli Stati membri che hanno già trasmesso le rispettive relazioni prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

11. La riesportazione di prodotti a base di corallo rosso importato con un certificato di raccolta a norma del presente articolo è autorizzata mediante convalida, da parte delle autorità competenti degli Stati membri da cui deve avvenire la riesportazione, della sezione "riesportazione" del certificato di raccolta di cui all'allegato X o di una copia dello stesso in cui i prodotti a base di corallo rosso da riesportare sono inclusi tra i prodotti importati.
12. Qualora uno Stato membro rilevi un'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli operatori, ne informa lo Stato di bandiera e la Commissione. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM.

13. Gli Stati membri comunicano alla Commissione o a un organismo da essa designato le autorità competenti da essi designate come responsabili della convalida, del controllo e della verifica dei certificati di raccolta e i loro timbri di convalida, nonché i punti di contatto del CDS e altre informazioni pertinenti per l'attuazione del CDS. La Commissione o un organismo da essa designato notifica al segretariato della CGPM, alle autorità competenti e ai punti di contatto degli Stati membri tali altre informazioni pertinenti per l'attuazione del CDS.
14. Gli Stati membri conservano i certificati convalidati di raccolta del corallo rosso basati su documenti cartacei per un periodo di dieci anni.
15. Gli Stati membri redigono annualmente una relazione sull'attuazione del CDS di corallo rosso basato su documenti cartacei, fornendo informazioni dettagliate e dati statistici riguardanti, tra l'altro, i quantitativi annui convalidati, i quantitativi annui scambiati, il numero di certificati di raccolta convalidati e tutti gli elementi pertinenti che si ritiene forniscano informazioni sulla situazione corrente del CDS. Gli Stati membri trasmettono le loro relazioni alla Commissione o a un organismo da essa designato almeno 45 giorni prima della sessione annuale del comitato per la conformità della CGPM. La Commissione o un organismo da essa designato trasmette tali relazioni al segretariato della CGPM almeno 30 giorni prima della sessione annuale del comitato per la conformità.";

28) all'articolo 56, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) diametro di ogni colonia su cui si effettua la raccolta o diametro medio per sbarco.";

29) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

"Articolo 57

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica a tutte le attività di pesca praticate da pescherecci a strascico dell'Unione per la cattura di stock demersali principali di nasello (*Merluccius merluccius*) e di gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), nel Canale di Sicilia, nelle GSA 12, 13, 14, 15 e 16 di cui all'allegato I.";

30) all'articolo 58, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di gestione o i piani di gestione nazionali adottati a norma del paragrafo 1 e le eventuali modifiche apportate a tali misure o piani. La Commissione trasmette alla CGPM tali misure o piani e le relative modifiche entro il 30 aprile di ogni anno.";

31) l'articolo 59 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

- "3. La pesca di aggregazioni di riproduttori di nasello con palangari di fondo, reti da imbrotto e tramagli è interrotta per 30 giorni consecutivi tra marzo e aprile di ogni anno. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati riguardanti queste restrizioni temporali entro il 15 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno.
4. Dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno, non è consentito praticare attività di pesca con pescherecci a strascico, indipendentemente dalla LOA del peschereccio, tra la costa e l'isobata di profondità di 200 metri nella GSA 14 (Golfo di Gabes).
5. Gli Stati membri garantiscono il proseguimento delle campagne di ricerca in mare esistenti, nonché il monitoraggio di nuove zone, tra cui la piattaforma e le scarpate perimetrali del tavolato di Malta. Particolare attenzione va rivolta al proseguimento delle ricerche scientifiche nelle GSA 12, 13 e 14 al fine di confermare le zone di crescita del nasello nel Golfo di Hammamet e nel Golfo di Tunisi quali potenziali zone di restrizione temporanea o permanente della pesca. Gli Stati membri continuano inoltre ad adoperarsi per la mappatura degli ecosistemi marini vulnerabili al fine di proteggerli dalla pesca al traino nel Canale di Sicilia.

Gli Stati membri presentano i dati necessari per la valutazione di nuove zone di restrizione della pesca nel Canale di Sicilia meridionale al più tardi un mese prima della riunione del 2024 del Comitato subregionale per il Mediterraneo centrale della CGPM e sostengono tale lavoro di valutazione.";

32) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 60 bis

Misure di gestione della flotta

Gli Stati membri provvedono affinché la capacità complessiva delle flotte che praticano la pesca attiva con reti a strascico degli stock principali di cui all'articolo 57, riportata sia nel registro nazionale che nel registro CGPM, non superi, in termini di GT, kW e numero di pescherecci, per la durata del pertinente piano di gestione, la capacità della flotta per la pesca demersale nell'anno 2021.";

33) l'articolo 61 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

3. Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi di tutti i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare le specie di cui all'articolo 57 e che praticano la pesca attiva di tali specie. La Commissione trasmette tali elenchi al segretariato della CGPM entro il 31 marzo di ogni anno. Tali elenchi comprendono, per ogni peschereccio, le informazioni di cui all'allegato VIII.
4. Ogni Stato membro tiene e aggiorna un registro dei pescherecci figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 3.

5. Entro il 15 agosto di ogni anno ogni Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sulle attività di pesca svolte dai pescherecci nell'ambito della presente sezione, in forma aggregata. In tale relazione sono specificati almeno il numero dei giorni di sfruttamento, la zona di sfruttamento e le catture e i rigetti di nasello e di gambero rosa mediterraneo.
6. La Commissione trasmette al segretariato della CGPM le relazioni di cui al paragrafo 5 entro il 31 agosto di ogni anno.
7. I pescherecci operanti con reti da traino a divergenti nell'ambito della presente sezione sono autorizzati a svolgere attività di pesca specifiche solo se queste sono indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti.";

34) l'articolo 62 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

- "1. Gli Stati membri designano i punti di sbarco in cui possono essere effettuati sbarchi di nasello e di gambero rosa mediterraneo catturati nel Canale di Sicilia, conformemente all'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 15 novembre di ogni anno, qualsiasi modifica dell'elenco dei punti di sbarco designati di cui al primo comma. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 30 novembre di ogni anno.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per ogni punto di sbarco designato di cui al paragrafo 1, gli Stati membri specificano gli orari e i luoghi di sbarco e di trasbordo autorizzati. Gli Stati membri garantiscono inoltre una copertura ispettiva di tali attività di sbarco e di trasbordo in qualsiasi momento in tali punti di sbarco designati.";

35) all'articolo 65, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le autorità competenti degli Stati membri riservano ai rapporti di ispezione di cui all'articolo 64, paragrafo 3, alle schede informative sugli avvistamenti di cui all'allegato VII e alle dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate dagli ispettori lo stesso trattamento previsto per i rapporti e le dichiarazioni degli ispettori nazionali contemplati dalla loro legislazione nazionale.";

36) l'articolo 70 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni Stato membro redige un elenco di tutti i pescherecci battenti la sua bandiera autorizzati a pescare le specie di cui all'articolo 66 utilizzando reti da traino a divergenti, sfogliare, reti a strascico a coppia e reti da traino gemelle a divergenti.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I pescherecci operanti nell'ambito della presente sezione sono autorizzati a svolgere attività di pesca specifiche solo se provvisti di un'autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti. I pescherecci autorizzati di LOA superiore a 12 metri sono dotati di VMS via satellite.";

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

"6. Gli Stati membri monitorano il consumo del limite di sforzo o del limite di sforzo espresso in giorni di pesca per gruppo di sforzo conformemente all'allegato XIII e comunicano alla Commissione, in una relazione mensile, l'esaurimento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della CGPM.";

37) all'articolo 72, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nonostante l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescherecci da traino autorizzati di LOA superiore a 12 metri che pescano nell'ambito della presente sezione sono dotati di VMS via satellite. Nonostante l'articolo 9, paragrafo 3, di tale regolamento, i pescherecci da traino autorizzati di LOA inferiore a 9 metri sono dotati di un sistema di geolocalizzazione adeguato.";

38) l'articolo 73 è sostituito dal seguente:

"Articolo 73

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica a tutte le attività di pesca mediante pescherecci a cianciolo e pescherecci da traino pelagici dei principali stock di piccoli pelagici di sardina (*Sardina pilchardus*) e acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nelle GSA 17 e 18 di cui all'allegato I.";

39) all'articolo 74, il paragrafo 5 è soppresso;

40) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 74 bis

Dati scientifici e commerciali

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati scientifici e commerciali raccolti in un determinato anno siano trasmessi al segretariato della CGPM entro il 1° aprile dell'anno successivo. Gli Stati membri ne danno notifica alla Commissione.

Articolo 74 ter

Obblighi di comunicazione

I pescherecci di LOA superiore a 12 metri e i pescherecci che catturano più di 10 000 kg di pescato all'anno, indipendentemente dalla loro lunghezza, dichiarano per via elettronica le catture di specie bersaglio e le catture di specie non bersaglio superiori ai 50 kg.

Articolo 74 quater

Misure di controllo ed esecuzione

1. Gli Stati membri designano i punti di sbarco in cui i pescherecci che praticano la pesca attiva dell'acciuga e della sardina devono effettuare gli sbarchi. Gli Stati membri specificano, per ciascun punto di sbarco designato, gli orari e i luoghi di sbarco e di trasbordo autorizzati.
2. È vietato sbarcare o trasbordare da un peschereccio qualsiasi quantitativo di catture di acciuga e sardina effettuate con ciancioli o reti da traino pelagiche nel Mare Adriatico in luoghi diversi dai punti di sbarco designati di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 15 novembre di ogni anno, qualsiasi modifica dell'elenco dei punti di sbarco designati di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 30 novembre di ogni anno.

Articolo 74 quinquies

Misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali

1. Gli Stati membri adottano adeguate misure di gestione della pesca o adeguati piani di gestione nazionali nell'ambito della presente sezione allo scopo di garantire che lo sfruttamento di acciuga e sardina sia a un livello tale da assicurare che la popolazione raggiunga livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile e sia mantenuta a tali livelli, conformemente al pertinente piano di gestione per l'acciuga e la sardina.

2. Entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di gestione o i piani di gestione nazionali adottati a norma del paragrafo 1 e le eventuali modifiche apportate a tali misure o piani. La Commissione trasmette tali misure o piani e le relative modifiche al segretariato della CGPM entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 74 sexies

Misure di gestione della flotta

1. Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi di tutti i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare i principali stock di piccoli pelagici di cui all'articolo 73 con reti da traino pelagiche e ciancioli nel Mare Adriatico. La Commissione trasmette tali elenchi al segretariato della CGPM entro il 31 marzo di ogni anno.
2. I pescherecci operanti nell'ambito della presente sezione sono autorizzati a svolgere attività di pesca specifiche solo se provvisti di un'autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti.

1. Durante il periodo transitorio per il piano di gestione della CGPM di cui alla presente sezione, gli Stati membri applicano fermi temporali specifici a livello di flotta al fine di proteggere gli stock principali di cui all'articolo 73 nella stagione riproduttiva. Tali fermi non devono essere necessariamente applicati simultaneamente ai pescherecci a cianciolo e ai pescherecci da traino pelagici. Tuttavia, i fermi coprono le intere zone di distribuzione degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e si applicano a tutte le flotte dedite alla pesca di piccoli pelagici, per periodi non inferiori a 30 giorni consecutivi per segmento di flotta. Durante il periodo di fermo, ai pescherecci appartenenti a flotte soggette al fermo è vietato cambiare attrezzo, come dal cianciolo alla rete da traino pelagica o viceversa, al fine di pescare piccoli pelagici. Il fermo è attuato nei periodi seguenti:
 - a) dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno per la sardina; e
 - b) dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno per l'acciuga.
2. In deroga al paragrafo 1, i fermi temporali possono essere attuati per periodi non inferiori a 15 giorni consecutivi per le flotte nazionali con meno di 15 pescherecci a cianciolo o pescherecci da traino pelagici che praticano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici.

3. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1, gli Stati membri applicano fermi spaziali ai pescherecci di LOA superiore a 12 metri per periodi non inferiori a nove mesi. Tali fermi riguardano il 30 % delle acque territoriali o interne ritenute importanti ai fini della protezione dei giovanili.
4. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione i fermi temporali e spaziali applicati a norma del presente articolo nelle acque soggette alla loro giurisdizione al fine di proteggere le zone di riproduzione e di crescita degli stock di piccoli pelagici. La Commissione comunica senza indugio tali informazioni al segretariato della CGPM.

Articolo 74 octies

Monitoraggio scientifico

Gli Stati membri garantiscono su base annua un monitoraggio scientifico adeguato dello stato e della biomassa dei riproduttori delle specie di cui all'articolo 73.";

- 41) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 75 bis

Programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza

1. Gli Stati membri possono effettuare attività di ispezione e sorveglianza nell'ambito della presente sezione nel quadro di un programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza ("programma") applicabile alle acque non soggette a giurisdizione nazionale nelle sottozone geografiche 17 e 18 (Mare Adriatico) della CGPM quali definite nell'allegato I ("zona di ispezione e sorveglianza").

2. Gli Stati membri possono assegnare ispettori e mezzi di ispezione nonché effettuare ispezioni nell'ambito del programma. Al programma possono essere assegnati ispettori dell'Unione anche da parte della Commissione o di un organismo da essa designato.
3. La Commissione o un organismo da essa designato coordina le attività di ispezione e sorveglianza per l'Unione e può elaborare, coordinandosi con gli Stati membri interessati, un piano di intervento congiunto per consentire all'Unione di ottemperare ai suoi obblighi nel quadro del programma. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare l'attuazione di tali piani, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali necessarie nonché i periodi e le zone geografiche in cui impiegare tali risorse.
4. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione o a un organismo da essa designato, entro il 15 novembre di ogni anno, l'elenco contenente i nomi dei propri ispettori autorizzati a svolgere attività di ispezione e sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1, nonché i nomi delle navi e degli aeromobili utilizzati per le attività di ispezione e sorveglianza che essi intendono assegnare al programma per l'anno successivo. La Commissione o un organismo da essa designato trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 1° dicembre di ogni anno o non appena possibile prima dell'inizio di tali attività di ispezione e sorveglianza.
5. Gli ispettori assegnati al programma sono muniti di una carta di ispettore della CGPM rilasciata dalle autorità competenti, conforme al modello riportato nell'allegato IV.
6. Le navi che svolgono operazioni di abbordaggio e di ispezione nell'ambito del programma espongono un'apposita bandiera o una bandierina di segnalazione conforme alla descrizione riportata nell'allegato V.

7. Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni piattaforma di ispezione autorizzata a battere la propria bandiera operante nella zona di cui al paragrafo 1 mantenga un contatto sicuro, se possibile quotidiano, con ogni altra piattaforma di ispezione operante in tale zona, per procedere allo scambio delle informazioni necessarie al coordinamento delle attività di ispezione e sorveglianza.
8. Ciascuno Stato membro che effettua attività di ispezione o sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1 fornisce a ogni piattaforma di ispezione, al momento dell'entrata in tale zona, un elenco degli avvistamenti predisposto conformemente all'allegato VII e degli abbordaggi e delle ispezioni effettuati nel precedente periodo di 10 giorni, in cui figurino le date, le coordinate e qualsiasi altra informazione pertinente.

Articolo 75 ter

Svolgimento delle ispezioni

1. Gli ispettori assegnati al programma:
 - a) prima dell'abbordaggio, comunicano al peschereccio il nome della nave di ispezione;
 - b) espongono, sulla nave di ispezione e sulla nave di abbordaggio, la bandierina di segnalazione descritta nell'allegato V;
 - c) limitano a un massimo di tre ispettori la squadra di ispezione.
2. Al momento dell'abbordaggio gli ispettori presentano al comandante del peschereccio in questione la carta di identità per gli ispettori della CGPM di cui all'allegato IV. Le ispezioni si svolgono in una delle lingue ufficiali della CGPM e, se possibile, nella lingua parlata dal comandante del peschereccio.

3. Gli ispettori redigono un rapporto di ispezione conforme al modello riportato nell'allegato VI.
4. Gli ispettori firmano il rapporto alla presenza del comandante del peschereccio, che ha diritto ad aggiungervi le osservazioni che ritiene opportune. Anche il comandante del peschereccio firma il rapporto.
5. Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante del peschereccio e alle autorità della squadra di ispezione, che ne trasmettono copia alle autorità dello Stato di bandiera del peschereccio sottoposto ad ispezione nonché alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione inoltra la copia del rapporto al segretariato della CGPM.
6. Il numero degli ispettori che compongono la squadra e la durata dell'ispezione sono stabiliti dal comandante della nave di ispezione, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

Articolo 75 quater

Infrazioni

1. Ai fini del presente articolo sono considerate infrazioni le attività seguenti:
 - a) le attività di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1005/2008;
 - b) ogni interferenza con il sistema di controllo via satellite; e
 - c) l'esercizio della pesca in assenza di un VMS.

2. In caso di infrazione accertata dagli ispettori durante l'abbordaggio e l'ispezione di un peschereccio, le autorità dello Stato membro di bandiera della nave di ispezione ne informano immediatamente la Commissione o un organismo da essa designato, che ne dà notifica allo Stato di bandiera del peschereccio sottoposto a ispezione, direttamente e tramite il segretariato della CGPM. Esse informano inoltre qualsiasi nave di ispezione dello Stato di bandiera del peschereccio di cui sia nota la presenza nelle vicinanze.
3. Lo Stato membro di bandiera del peschereccio provvede affinché, dopo l'ispezione durante la quale si è accertata l'infrazione, il peschereccio interessato cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina al peschereccio di recarsi, entro 72 ore, in un porto da esso designato, dove è avviata un'indagine.
4. Nel caso in cui sia stata accertata un'infrazione durante un'ispezione, le azioni e le misure successive adottate dallo Stato membro di bandiera sono notificate alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione o un organismo da essa designato comunica le azioni e le misure successive adottate al segretariato della CGPM.
5. Le autorità degli Stati membri riservano ai rapporti di ispezione di cui all'articolo 75 ter, paragrafo 3, alla scheda informativa sull'avvistamento di cui all'allegato VII e alle dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate dagli ispettori lo stesso trattamento previsto per i rapporti e le dichiarazioni degli ispettori nazionali.";

42) è inserita la sezione seguente:

"SEZIONE II

MAR NERO

Articolo 75 quinquies

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica alle attività di pesca dello spratto (*Sprattus sprattus*) nel Mar Nero, nella GSA 29 di cui all'allegato I.

Articolo 75 sexies

Monitoraggio scientifico

Gli Stati membri garantiscono su base annua un monitoraggio scientifico adeguato dello stato della specie rientrante nell'ambito di applicazione della presente sezione.

Articolo 75 septies

Elenco dei pescherecci autorizzati e in attività

1. Entro il 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco di tutti i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare lo spratto e che praticano la pesca attiva di tale specie nell'anno in questione. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 31 gennaio di ogni anno. L'elenco comprende, per ogni peschereccio, le informazioni di cui all'allegato VIII.

2. Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione qualsiasi aggiunta, soppressione o modifica apportata agli elenchi relativi alle flotte pescherecce dedite alla cattura dello spratto, ogniqualvolta intervengano modifiche di questo tipo e almeno con cadenza mensile. La Commissione comunica senza indugio tali modifiche al segretariato della CGPM.
3. I pescherecci che gli Stati membri non hanno inserito nell'elenco non possono catturare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare o vendere esemplari di spratto.

Articolo 75 octies

Obblighi di comunicazione per i comandanti dei pescherecci

1. I comandanti dei pescherecci dediti alla pesca dello spratto trasmettono agli Stati membri due volte all'anno, in particolare entro il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata su tali attività di pesca. La relazione contiene quantomeno le informazioni seguenti:
 - a) giorni d'esercizio;
 - b) zona operativa;
 - c) catture totali di spratto.
2. Gli Stati membri trasmettono la relazione di cui al paragrafo 1 alla Commissione entro il 15 luglio e il 15 gennaio di ogni anno.
3. La Commissione trasmette la relazione di cui al paragrafo 1 al segretariato della CGPM due volte all'anno, in particolare entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno.

Articolo 75 nonies

Misure supplementari

Gli Stati membri possono adottare misure spaziali o temporali supplementari a quelle stabilite nel presente regolamento per proteggere le zone di aggregazione del novellame di spratto.

Articolo 75 decies

Controllo, monitoraggio e sorveglianza della pesca dello spratto nel Mar Nero

1. Ogni Stato membro provvede all'istituzione di meccanismi adeguati che garantiscano, per ogni peschereccio, l'iscrizione nel proprio registro nazionale della flotta e l'annotazione, nel giornale di bordo, delle catture di spratto effettuate da tali pescherecci e dello sforzo di pesca corrispondente.
2. I pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca attiva dello spratto dichiarano tutte le catture e le catture accessorie, indipendentemente dal loro peso vivo.

Articolo 75 undeces

Punti di sbarco designati

1. Gli Stati membri designano i punti di sbarco in cui i pescherecci che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione effettuano sbarchi e trasbordi.
2. È vietato sbarcare o trasbordare da un peschereccio, in un qualunque luogo diverso dai punti di sbarco designati di cui al paragrafo 1, qualunque quantitativo della specie rientrante nell'ambito di applicazione della presente sezione.";

43) l'articolo 76 è sostituito dal seguente:

"Articolo 76

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica a tutte le attività di pesca dell'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) praticate con lenze a mano, palangari di fondo o palangari misti nel Mare di Alborán, nelle GSA 1, 2 e 3 di cui all'allegato I.";

44) l'articolo 77 è soppresso;

45) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 77 bis

Fermi spaziali o temporali

1. Durante il periodo transitorio per il piano di gestione della CGPM di cui alla presente sezione, gli Stati membri applicano fermi temporali specifici a livello di flotta al fine di proteggere lo stock principale di cui all'articolo 76 nella stagione riproduttiva. Tali fermi non devono essere necessariamente applicati simultaneamente ai diversi tipi di attrezzi da pesca. Tuttavia, i fermi coprono le principali zone di distribuzione dell'occhialone nel Mare di Alborán di cui all'articolo 76 e si applicano a tutti i pescherecci interessati dal presente capo per periodi non inferiori a 60 giorni consecutivi per segmento di flotta. I fermi sono attuati da gennaio a marzo di ogni anno. Ogni Stato membro comunica alla Commissione il periodo di fermo e l'elenco dei pescherecci interessati. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della CGPM.

2. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione i fermi temporali di cui al paragrafo 1 applicati nelle acque soggette alla loro giurisdizione al fine di proteggere le zone di riproduzione e di crescita dello stock di occhialone.";

46) l'articolo 78 è così modificato:

- a) i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;
- b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché la capacità complessiva della flotta, riportata sia nel registro nazionale che nel registro della CGPM, in termini di GT , kW e numero di pescherecci, non superi la capacità media della flotta per questo tipo di pesca nel periodo 2018-2021.

2 ter. Gli Stati membri adeguano alle possibilità di pesca la capacità complessiva delle flotte che praticano la pesca dell'occhialone con lenze a mano, palangari di fondo e palangari misti, in termini di GT , kW e numero di pescherecci, riportata sia nel registro nazionale che nel registro della CGPM.";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione gli elenchi dei pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati, per l'anno in questione, a praticare la pesca dell'occhialone nell'ambito del presente capo. La Commissione trasmette tali elenchi al segretariato della CGPM entro il 31 marzo di ogni anno. Tali elenchi comprendono, per ogni peschereccio, le informazioni di cui all'allegato VIII.";

d) il paragrafo 4 è soppresso;

47) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

"Articolo 79

Misure di controllo ed esecuzione

-1. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo mirante a garantire che i pescherecci che praticano la pesca attiva nel Mare di Alborán dichiarino tutte le catture dello stock principale di cui all'articolo 76.

1. Gli Stati membri designano i punti di sbarco in cui sono autorizzati gli sbarchi dell'occhialone.

1 bis. Entro il 15 novembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi modifica dell'elenco dei punti di sbarco designati di cui al paragrafo 1. Entro il 30 novembre di ogni anno la Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM. Gli sbarchi dello stock principale di cui all'articolo 76 sono effettuati esclusivamente in tali punti di sbarco designati.

- 1 ter. Gli Stati membri specificano, per ciascun punto di sbarco designato di cui al paragrafo 1, gli sbarchi autorizzati.
2. Prima dell'ingresso in porto, salvo nel caso di piccoli pescherecci, e almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista in porto, i comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti o i pescatori autorizzati notificano alle autorità competenti le seguenti informazioni:
- a) l'ora di arrivo prevista in porto;
 - b) il numero d'identificazione esterno e il nome del peschereccio; e
 - c) il peso vivo stimato delle catture tenute a bordo.
3. I comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti o i pescatori autorizzati possono presentare le informazioni di cui al paragrafo 2 fino a un'ora prima dell'ora di arrivo prevista in porto, nel caso in cui le zone di pesca siano ubicate a meno di quattro ore dal porto di arrivo.
4. Fatto salvo l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione comunicano tutte le catture giornaliere, indipendentemente dal loro peso vivo, e registrano o effettuano stime delle catture della specie interessata.
- 4 bis. È vietato sbarcare o trasbordare da un peschereccio qualsiasi quantitativo di stock principale di cui all'articolo 76 catturato nel Mare di Alborán in luoghi diversi dai punti di sbarco designati di cui al paragrafo 1.

5. Ogni Stato membro istituisce un programma basato su un'analisi del rischio al fine di verificare gli sbarchi nell'ambito del presente capo e convalidare i giornali di bordo dei pescherecci interessati.
6. Le operazioni di trasbordo in mare sono vietate.
7. I pescherecci operanti con lenze a mano, palangari di fondo o palangari misti per la cattura degli stock principali di cui all'articolo 76 nel Mare di Alborán sono autorizzati solo se tali attività sono indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti.
8. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009, tutti i pescherecci di LOA superiore a 10 metri autorizzati a norma del presente capo sono dotati di un VMS o di qualsiasi altro sistema di geolocalizzazione che consenta alle autorità responsabili del controllo di monitorare la loro attività in qualunque momento di una bordata di pesca.";

48) l'articolo 80 è soppresso;

49) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 80 bis

Monitoraggio scientifico

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati scientifici (rilevamenti sonar) o commerciali (catture e rigetti) raccolti ogni anno relativamente alle attività di pesca siano trasmessi al segretariato della CGPM entro il 1° aprile dell'anno successivo.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati commerciali di cui al paragrafo 1 entro il 15 marzo di ogni anno.

Articolo 80 ter

Misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali

1. Gli Stati membri adottano misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali nell'ambito del presente capo per garantire un'adeguata conservazione della specie di cui all'articolo 76.
2. Entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di gestione o i piani di gestione nazionali adottati a norma del paragrafo 1 e le eventuali modifiche apportate a tali misure o piani. La Commissione trasmette tali misure o piani e le relative modifiche al segretariato della CGPM entro il 30 aprile di ogni anno.";

50) l'articolo 81 è sostituito dal seguente:

"Articolo 81

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica alle attività di pesca pelagica della lampuga (*Coryphæna hippurus*) mediante dispositivi di concentrazione del pesce (fish aggregating devices – FAD), e alla pesca ricreativa nel Mar Mediterraneo, nella GSA da 1 a 27 di cui all'allegato I.";

51) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

"Articolo 83

Misure di gestione transitorie

Fino al 31 dicembre 2026 è istituito un regime di pesca transitorio per le attività di pesca che utilizzano i FAD.

Durante il periodo transitorio di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché sia fissato un limite di catture in base agli sbarchi dichiarati al segretariato della CGPM, come segue:

- a) in base alla media degli sbarchi effettuati in due anni a scelta nel periodo 2018-2022;
o
- b) in base agli sbarchi effettuati nel 2022.";

52) all'articolo 84 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Entro il 15 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati di cui al paragrafo 2, come specificato all'allegato XXV. Entro il 31 luglio di ogni anno la Commissione trasmette tali dati al segretariato della CGPM.";

53) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:

"Articolo 85

Misure di gestione nazionali

Al fine di garantire un'adeguata conservazione della lampuga, gli Stati membri adottano misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali nelle GSA da 1 a 27.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure di gestione o i piani di gestione di cui al primo comma. La Commissione notifica al segretariato della CGPM tali misure di gestione o piani di gestione.

Se del caso, laddove le misure o i piani di gestione di cui al primo comma siano modificati, gli Stati membri comunicano le modifiche alla Commissione entro il 15 aprile dell'anno successivo. La Commissione notifica al segretariato della CGPM le modifiche di tali misure di gestione o piani di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo.";

54) l'articolo 86 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

"-1. Gli Stati membri provvedono affinché la capacità complessiva delle flotte operanti con FAD che praticano la pesca attiva degli stock principali, riportata sia nel registro nazionale che nel registro CGPM, non superi, in termini di GT, kW e numero di pescherecci, la capacità della flotta per la pesca con FAD della lampuga nell'anno 2019, per otto anni dalla data di adozione iniziale delle misure di gestione o dei piani di gestione di cui all'articolo 85, paragrafo 1.";

b) il paragrafo 2 è soppresso;

55) all'articolo 87, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 luglio di ogni anno, il numero dei pescherecci impegnati nelle attività di pesca, nonché il totale degli sbarchi e dei trasbordi di lampuga effettuati nel corso dell'anno precedente dai pescherecci battenti la loro bandiera in ciascuna delle GSA indicate nell'allegato I. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 31 luglio di ogni anno. ";

56) all'articolo 88 è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis. Dal 15 agosto 2027 i FAD sono costruiti esclusivamente con materiali biodegradabili.";

57) all'articolo 89 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

- "3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i pescherecci battenti la loro bandiera che praticano la pesca della lampuga registrino le loro attività di pesca con FAD.
4. Nel caso in cui un FAD vada perso, gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera rilevino e comunichino l'ultima posizione registrata del FAD andato perso, nonché la data dell'ultima posizione registrata, il numero di identificazione e qualsiasi informazione che consenta l'identificazione del proprietario del FAD.";

58) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 89 bis

Misure specifiche per contrastare la pesca INN

1. Ogni Stato membro provvede affinché siano predisposti meccanismi adeguati che garantiscano, per ogni peschereccio, l'iscrizione nel proprio registro nazionale della flotta, l'annotazione delle catture e dello sforzo di pesca di tali pescherecci nei loro giornali di bordo e il controllo delle attività di pesca e degli sbarchi di tali pescherecci mediante studi e campionamenti delle catture e dello sforzo di pesca, conformemente alle norme stabilite da tale Stato membro.
2. Gli Stati membri designano i porti o gli altri punti di sbarco in cui i pescherecci che praticano la pesca attiva della lampuga nel Mar Mediterraneo effettuano gli sbarchi. Gli Stati membri interessati specificano, per ciascun porto o punto di sbarco designato, gli orari e i luoghi di sbarco e trasbordo autorizzati.

3. Gli Stati membri effettuano ispezioni sulla base di un'analisi del rischio. È vietato sbarcare o trasbordare da un peschereccio qualsiasi quantitativo di lampuga catturata nel Mar Mediterraneo in luoghi diversi dai porti o punti di sbarco designati di cui al paragrafo 2.
4. Entro il 30 aprile 2024 e, successivamente, il 30 novembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono al segretariato della CGPM eventuali modifiche degli elenchi dei porti o dei punti di sbarco designati di cui al paragrafo 2.
5. Gli Stati membri cooperano nella lotta contro le attività di pesca INN, in particolare attraverso la raccolta e la condivisione di informazioni per contrastare le attività di pesca INN.

Articolo 89 ter

Programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza

1. Gli Stati membri possono effettuare attività di ispezione e sorveglianza nell'ambito della presente sezione nel quadro di un programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza ("programma") applicabile alle acque non soggette a giurisdizione nazionale nelle sottozone geografiche da 1 a 27 (Mar Mediterraneo) della CGPM quali definite nell'allegato I ("zona di ispezione e sorveglianza").
2. Gli Stati membri possono assegnare ispettori e mezzi di ispezione nonché effettuare ispezioni nell'ambito del programma. Al programma possono essere assegnati ispettori dell'Unione anche da parte della Commissione o di un organismo da essa designato.

3. La Commissione o un organismo da essa designato coordina le attività di ispezione e sorveglianza per l'Unione e può elaborare, coordinandosi con gli Stati membri interessati, un piano di intervento congiunto per consentire all'Unione di ottemperare ai suoi obblighi nel quadro del programma. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare l'attuazione di tali piani, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali necessarie nonché i periodi e le zone geografiche in cui impiegare tali risorse.
4. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione o a un organismo da essa designato, entro il 15 novembre di ogni anno, l'elenco contenente i nomi dei propri ispettori autorizzati a svolgere attività di ispezione e sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1, nonché i nomi delle navi e degli aeromobili utilizzati per le attività di ispezione e sorveglianza che essi intendono assegnare al programma per l'anno successivo. La Commissione o un organismo da essa designato trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 1° dicembre di ogni anno o non appena possibile prima dell'inizio di tali attività di ispezione e sorveglianza.
5. Gli ispettori assegnati al programma sono muniti di una carta di ispettore della CGPM rilasciata dalle autorità competenti, conforme al modello riportato nell'allegato IV.
6. Le navi che svolgono operazioni di abbordaggio e di ispezione nell'ambito del programma espongono un'apposita bandiera o una bandierina di segnalazione conforme alla descrizione riportata nell'allegato V.

7. Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni piattaforma di ispezione autorizzata a battere la propria bandiera operante nella zona di cui al paragrafo 1 mantenga un contatto sicuro, se possibile quotidiano, con ogni altra piattaforma di ispezione operante in tale zona, per procedere allo scambio delle informazioni necessarie al coordinamento delle attività.
8. Ciascuno Stato membro che effettua attività di ispezione o sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1 fornisce a ogni piattaforma di ispezione, al momento dell'entrata in tale zona, un elenco degli avvistamenti predisposto conformemente all'allegato VII e degli abbordaggi e delle ispezioni effettuati nel precedente periodo di 10 giorni, in cui figurino le date, le coordinate e qualsiasi altra informazione pertinente.

Articolo 89 quater

Svolgimento delle ispezioni

1. Gli ispettori assegnati al programma:
 - a) prima dell'abbordaggio, comunicano al peschereccio il nome della nave di ispezione;
 - b) espongono, sulla nave di ispezione e sulla nave di abbordaggio, la bandierina di segnalazione descritta nell'allegato V;
 - c) limitano a un massimo di tre ispettori la squadra di ispezione.
2. Al momento dell'abbordaggio, gli ispettori presentano al comandante del peschereccio in questione la carta di identità per gli ispettori della CGPM di cui all'allegato IV. Le ispezioni si svolgono in una delle lingue ufficiali della CGPM e, se possibile, nella lingua parlata dal comandante del peschereccio.

3. Gli ispettori redigono un rapporto di ispezione conforme al modello riportato nell'allegato VI.
4. Gli ispettori firmano il rapporto alla presenza del comandante del peschereccio, che ha diritto ad aggiungervi le osservazioni che ritiene opportune. Anche il comandante del peschereccio firma il rapporto.
5. Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante del peschereccio e alle autorità della squadra di ispezione, che ne trasmettono copia alle autorità dello Stato di bandiera del peschereccio sottoposto ad ispezione nonché alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione inoltra la copia del rapporto al segretariato della CGPM.
6. Il numero degli ispettori che compongono la squadra e la durata dell'ispezione sono stabiliti dal comandante della nave di ispezione, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

Articolo 89 quinquies

Infrazioni

1. Ai fini del presente articolo sono considerate infrazioni le attività seguenti:
 - a) le attività di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1005/2008;
 - b) ogni interferenza con il sistema di controllo via satellite; e
 - c) l'esercizio della pesca in assenza di un VMS.

2. In caso di infrazione accertata dagli ispettori durante l'abbordaggio e l'ispezione di un peschereccio, le autorità dello Stato membro di bandiera della nave di ispezione ne informano immediatamente la Commissione o un organismo da essa designato, che ne dà notifica allo Stato di bandiera del peschereccio sottoposto a ispezione, direttamente e tramite il segretariato della CGPM. Esse informano inoltre qualsiasi nave di ispezione dello Stato di bandiera del peschereccio di cui sia nota la presenza nelle vicinanze.
3. Lo Stato membro di bandiera del peschereccio provvede affinché, dopo l'ispezione durante la quale si è accertata l'infrazione, il peschereccio interessato cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina al peschereccio di recarsi, entro 72 ore, in un porto da esso designato, dove è avviata un'indagine.
4. Nel caso in cui sia stata accertata un'infrazione durante un'ispezione, le azioni e le misure successive adottate dallo Stato membro di bandiera sono notificate alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione o un organismo da essa designato comunica le azioni e le misure successive adottate al segretariato della CGPM.
5. Le autorità degli Stati membri riservano ai rapporti di ispezione di cui all'articolo 89 quater, paragrafo 3, alla scheda informativa sull'avvistamento di cui all'allegato VII e alle dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate dagli ispettori lo stesso trattamento previsto per i rapporti e le dichiarazioni degli ispettori nazionali.";

59) all'articolo 91, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

- "f) attrezzo/attrezzi da pesca principali utilizzati per il rombo chiodato, segmento di flotta e unità operativa;"

60) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 94 bis

Tracciabilità del rombo chiodato

1. Gli Stati membri attuano il CDS di rombo chiodato basato su documenti cartacei lungo tutta la catena di approvvigionamento al fine di garantire la tracciabilità del rombo chiodato catturato nel Mar Nero e di contribuire alla lotta contro le attività di pesca INN.
2. Il CDS di rombo chiodato basato su documenti cartacei di cui al paragrafo 1 non pregiudica altri sistemi di tracciabilità in vigore a livello nazionale che assicurano lo stesso grado di controllo della tracciabilità del rombo chiodato da parte degli Stati membri e include le informazioni di cui all'allegato XXIV.
3. Il CDS di rombo chiodato basato su documenti cartacei si applica ai primi sbarchi, alle esportazioni e alle riesportazioni. Il commercio interno non rientra nella catena di convalida di cui al paragrafo 5.
4. Ogni certificato di cattura reca un numero unico di identificazione documentale. Tale numero è specifico per lo Stato membro di bandiera ed è assegnato a ciascun peschereccio. I certificati di cattura non sono trasferibili a un altro peschereccio.
5. Gli Stati membri convalidano i certificati di cattura solo previo accertamento dell'esattezza di tutte le informazioni contenute nel CDS di rombo chiodato mediante verifica dei documenti giustificativi e della partita corrispondente.

6. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione o un organismo da essa designato in merito al rispettivo CDS, nonché alle eventuali prescrizioni in materia di marcatura e identificazione e di tracciabilità e rintracciabilità per il rombo chiodato. La Commissione o un organismo da essa designato trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM.
7. Gli Stati membri notificano alla Commissione o a un organismo da essa designato le autorità competenti che designano come responsabili della convalida, del controllo e della verifica dei certificati di cattura, e i loro timbri di convalida, nonché i punti di contatto del CDS e altre informazioni pertinenti per l'attuazione del CDS. La Commissione o un organismo da essa designato notifica al segretariato della CGPM, alle autorità competenti e ai punti di contatto degli Stati membri tali altre informazioni pertinenti per l'attuazione del CDS.
8. Gli Stati membri conservano i certificati convalidati di cattura del rombo chiodato basati su documenti cartacei per un periodo di cinque anni.
9. Ogni anno gli Stati membri elaborano una relazione in merito all'attuazione del CDS di rombo chiodato basato su documenti cartacei fornendo informazioni dettagliate e dati statistici riguardanti, tra l'altro, i quantitativi annui convalidati, i quantitativi annui scambiati, il numero di certificati di cattura convalidati e tutti gli elementi pertinenti che si ritiene forniscano informazioni sulla situazione corrente del CDS. Gli Stati membri presentano le loro relazioni alla Commissione o a un organismo da essa designato al fine di informare il comitato per la conformità. La Commissione o un organismo da essa designato trasmette tali relazioni al segretariato della CGPM almeno 30 giorni prima della sessione annuale del comitato per la conformità.";

61) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 96 bis

Capacità della flotta e sforzo di pesca

Gli Stati membri mantengono la capacità della flotta peschereccia o lo sforzo di pesca ai livelli autorizzati ed esercitati nel periodo dal 2015 al 2021 per lo sfruttamento dello spinarolo nel Mar Nero.

Articolo 96 ter

Monitoraggio scientifico

1. Gli Stati membri contribuiscono all'attuazione del programma di ricerca della CGPM sullo spinarolo nel Mar Nero e provvedono annualmente a un adeguato monitoraggio scientifico dello stato di questa specie.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative alle attività di pesca, ai dati sulle catture, alle catture accidentali, ai rilasci o ai rigetti di spinarolo siano annotate dal proprietario o dal comandante del peschereccio nel giornale di bordo e siano comunicate alla Commissione tramite le rispettive relazioni nazionali annuali, conformemente agli obblighi di comunicazione dei dati previsti dalle raccomandazioni pertinenti della CGPM, in linea con il quadro di riferimento per la raccolta dei dati della CGPM. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della CGPM.
3. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate tutte le misure supplementari necessarie per migliorare la raccolta dei dati ai fini del monitoraggio scientifico dello spinarolo.

4. Gli Stati membri raccolgono informazioni attendibili sull'impatto delle reti da posta fisse a imbocco per la pesca dello spinarolo sulle popolazioni di cetacei nel Mar Nero.

Articolo 96 quater

Misure di gestione della flotta

1. Entro il 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione gli elenchi dei pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare lo spinarolo che praticano la pesca attiva di tale specie nel Mar Nero. L'elenco comprende, per ogni peschereccio, le informazioni di cui all'allegato VIII.

La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 31 gennaio di ogni anno. I pescherecci dediti alla pesca dello spinarolo sono autorizzati a svolgere attività di pesca solo se tali attività sono indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti che specifichi le condizioni tecniche cui è subordinato l'esercizio di tali attività di pesca, conformemente a quanto stabilito nell'allegato VIII.

2. Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione qualsiasi aggiunta, soppressione o modifica apportata all'elenco delle flotte pescherecce dedite alla cattura dello spinarolo, ogniqualvolta intervengano modifiche di questo tipo o almeno con cadenza mensile. La Commissione notifica senza indugio tali modifiche al segretariato della CGPM.
3. I pescherecci che gli Stati membri non hanno inserito nell'elenco non possono catturare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare o vendere esemplari di spinarolo.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 15 luglio e il 15 gennaio di ogni anno, relazioni dettagliate sulle attività di pesca dei pescherecci che praticano la pesca attiva dello spinarolo o che hanno effettuato catture accessorie o accidentali di questa specie.

Tali relazioni specificano almeno gli elementi seguenti:

- a) giorni d'esercizio;
- b) zona operativa;
- c) catture totali di spinarolo.

La Commissione trasmette tali relazioni al segretariato della CGPM entro il 30 luglio e il 30 gennaio di ogni anno.

Articolo 96 quinquies

Misure specifiche per contrastare le attività di pesca INN

Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci operanti nella GSA 29 dichiarino tutte le catture e le catture accessorie di spinarolo.

Fatto salvo l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescatori o i comandanti dei pescherecci dichiarano nel giornale di bordo tutte le catture e le catture accessorie di spinarolo, indipendentemente dal volume delle catture e dall'attrezzo utilizzato.

Articolo 96 sexies

Punti di sbarco

1. Gli Stati membri designano i punti di sbarco in cui i pescherecci che praticano la pesca attiva dello spinarolo nel Mar Nero effettuano gli sbarchi.
2. Per ciascun punto di sbarco designato di cui al paragrafo 1, gli Stati membri specificano gli orari e i luoghi di sbarco e di trasbordo autorizzati.
3. È vietato sbarcare o trasbordare da un peschereccio qualsiasi quantitativo di spinarolo catturato nel Mar Nero in luoghi diversi dai punti di sbarco designati di cui al paragrafo 1.
4. Entro il 15 novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei punti di sbarco designati di cui al paragrafo 1. La Commissione comunica tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 30 novembre di ogni anno.";

62) l'articolo 98 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri garantiscono un'elevata protezione dall'attività di pesca per le specie di elasmobranchi elencate nell'allegato II del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo. Gli Stati membri incoraggiano ulteriori azioni volte a migliorare lo stato di conservazione delle specie di elasmobranchi elencate negli allegati II e III di tale protocollo nonché ad attenuare o, ove possibile, eliminare il rischio di catture accidentali nelle operazioni di pesca o la mortalità ad esse associata.";

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"4. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, entro il 15 aprile 2026, in merito ad almeno un'attività per specie/genere di cui all'allegato XVII, presente nelle GSA da 1 a 27, o in merito ad un totale di almeno cinque azioni specifiche per specie, al fine di migliorare lo stato di conservazione degli elasmobranchi e di ridurre o, ove possibile, eliminare il rischio di catture accidentali di elasmobranchi nelle operazioni di pesca o la mortalità ad esse associata. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato della CGPM entro il 30 aprile 2026.

5. Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare misure di mitigazione per ridurre al minimo o, ove possibile, eliminare le catture accidentali di elasmobranchi durante le operazioni di pesca e aumentare il tasso di sopravvivenza dopo il rilascio durante le attività di pesca ritenute dal comitato scientifico consultivo ad alto rischio di catture accessorie e, ove possibile, durante le attività di pesca a basso rischio di catture accessorie. Tali misure sono accompagnate da un adeguato monitoraggio scientifico volto a stabilire l'efficacia delle azioni e possono anche comprendere:
- a) modifiche degli attrezzi da pesca e uso di attrezzi da pesca alternativi;
 - b) miglioramenti nella marcatura e nel rilevamento degli attrezzi da pesca;
 - c) restrizioni o fermi temporali e spaziali della pesca, se del caso;
 - d) l'applicazione di soglie massime di potenziali catture accessorie; e
 - e) l'uso di deterrenti magnetici, ove fondato su studi scientifici e previa valutazione costi-benefici.
6. Gli Stati membri possono prendere in considerazione, su base volontaria, anche altri tipi di gestione, ad esempio una gestione incentivante che ricompensi gli operatori a basso impatto, ma che contemporaneamente induca quelli poco efficienti ad adottare pratiche migliori o ad abbandonare il settore, oppure una gestione incentivante basata sul mercato che comprenda, ad esempio, l'introduzione di un marchio di non pericolosità per gli elasmobranchi e di rispetto di questa specie per le attività di pesca con un rischio medio-elevato di interazione con gli elasmobranchi.

7. Gli Stati membri impongono ai pescherecci che pescano specie di squali nelle GSA da 1 a 27 come catture accessorie o accidentali di limitare le catture accessorie degli squali elencati nell'allegato III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo a una percentuale massima delle catture totali in peso per bordata di pesca o a non più di tre esemplari.";

63) all'articolo 102 è aggiunto il paragrafo seguente:

- "3. Nelle zone geografiche del Mar Mediterraneo (GSA 1-27), in caso di catture accidentali delle specie di uccelli marini di cui all'allegato II del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo, si applicano le misure seguenti conformi al parere del comitato scientifico consultivo:
- a) gli Stati membri raccolgono dati che forniscano dettagli esaurienti sulle catture accidentali di uccelli marini nell'ambito delle attività di pesca, comprese le catture accidentali della berta delle Baleari (*Puffinus mauretanicus*), che è una specie in pericolo critico;
 - b) gli Stati membri valutano l'efficacia di almeno due misure di mitigazione transitorie elencate nell'allegato XVIII nel migliorare lo stato di conservazione delle specie di uccelli marini, nell'attenuare o, ove possibile, eliminare il rischio di catture accidentali di uccelli marini nelle operazioni di pesca e la mortalità ad esse associata.

Entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati raccolti conformemente alla lettera a) del primo comma. La Commissione trasmette tali dati al segretariato della CGPM entro il 30 aprile di ogni anno.

L'obbligo di cui alla lettera b) del primo comma non si applica agli Stati membri che hanno già effettuato tale valutazione prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo]. ";

64) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 103 bis

Misure di mitigazione

1. Gli Stati membri sono esortati ad adottare le misure necessarie per attuare le misure di mitigazione volte ad attenuare o, ove possibile, eliminare le catture accidentali di tartarughe marine durante le operazioni di pesca, tra cui:
 - a) modifiche degli attrezzi da pesca e uso di attrezzi da pesca alternativi;
 - b) restrizioni e fermi temporali e spaziali della pesca, basati ad esempio su misure di riconoscimento spaziale volte a rilevare la presenza di tartarughe marine;
 - c) miglioramenti nella marcatura e nel rilevamento degli attrezzi da pesca, compresa la riflettività acustica, come l'uso di reti colorate, riflettori di luce passivi, fili di diametro maggiore, sugheri o altri materiali all'interno della rete, composti metallici con caratteristiche di rilevazione acustica quali il solfato di bario e reti illuminanti dotate di bastoncini luminosi a batteria;

- d) introduzione di soglie massime di potenziali catture accidentali e uso di dispositivi di esclusione delle tartarughe basati su strumenti di cernita e orientamento delle tartarughe; e
 - e) norme riguardanti il comportamento e le strategie di pesca.
2. Gli Stati membri sono esortati ad agevolare, con attività di formazione e orientamenti adeguati, l'attuazione di misure volte a evitare che le tartarughe restino impigliate durante l'attività predatoria e a ridurre la mortalità dopo il rilascio.
 3. Gli Stati membri che attuino le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 notificano alla Commissione almeno due di tali misure entro il 1° dicembre 2026. A tale riguardo sono prese in considerazione le zone e le flotte a maggior rischio d'interazione.
 4. La Commissione notifica senza indugio le misure di cui al paragrafo 3 al segretariato della CGPM.";

65) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 105 bis

Misure di mitigazione

1. Gli Stati membri sono esortati ad ampliare le misure di mitigazione delle catture accessorie per ridurre al minimo o, ove possibile, eliminare le catture accidentali di cetacei durante operazioni di pesca ritenute dal comitato scientifico consultivo ad alto rischio di catture accessorie. Tali misure di mitigazione sono accompagnate da un adeguato monitoraggio volto a stabilire l'efficacia delle azioni e possono anche comprendere:
 - a) modifiche degli attrezzi da pesca e uso di attrezzi da pesca alternativi;
 - b) miglioramenti nella marcatura e nel rilevamento degli attrezzi da pesca;
 - c) restrizioni o fermi temporali e spaziali della pesca, se del caso;
 - d) l'applicazione di soglie massime di potenziali catture accessorie;
 - e) l'uso di deterrenti acustici; e
 - f) modifiche del comportamento e delle strategie di pesca.
2. Gli Stati membri sono esortati ad agevolare, con attività di formazione e orientamenti adeguati, l'attuazione di misure volte a evitare che i cetacei restino impigliati durante l'attività predatoria e a ridurre la mortalità dopo il rilascio.

3. Gli Stati membri sono esortati ad individuare le zone ad alto rischio d'interazione tra le attività di pesca e i cetacei e, sulla base delle pressioni esistenti, possono prendere in considerazione la modifica della legislazione nazionale applicabile.
4. La Commissione o gli Stati membri possono prendere in considerazione, su base volontaria, anche altri tipi di gestione, ad esempio una gestione incentivante che ricompensi gli operatori a basso impatto, e che contemporaneamente induca quelli poco efficienti ad adottare pratiche migliori o ad abbandonare il settore della pesca, oppure una gestione incentivante basata sul mercato che comprenda, ad esempio, l'introduzione di un marchio di non pericolosità per i delfini o di rispetto di questa specie per le attività di pesca con un rischio medio-elevato d'interazione con i cetacei.
5. Entro il 1° dicembre 2026 gli Stati membri notificano alla Commissione almeno due delle misure di mitigazione attuate ai sensi dei paragrafi da 1 a 4.
6. La Commissione notifica senza indugio le misure di mitigazione di cui al paragrafo 5 al segretariato della CGPM.";

66) all'articolo 106, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

- "1. Fatte salve disposizioni più severe previste dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci annotano nei giornali di pesca le informazioni seguenti:
 - a) i casi di cattura accidentale e rilascio di uccelli marini;
 - b) i casi di cattura accidentale e rilascio di tartarughe marine;

- c) i casi di cattura accidentale e rilascio di foche monache;
- d) i casi di cattura accidentale e rilascio di cetacei;
- e) i casi di cattura accidentale, rilascio o rigetto in mare nelle GSA da 1 a 27 delle specie di squali elencate nell'allegato II o III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo;
- f) i casi di cattura accidentale di elasmobranchi nelle GSA da 1 a 27.";

67) l'articolo 107 è sostituito dal seguente:

"Articolo 107

Istituzione di una zona di restrizione della pesca

È istituita una zona di restrizione della pesca nella parte orientale del Golfo del Leone (sottozona geografica 7), al fine di rafforzare la protezione delle aggregazioni di riproduttori e degli habitat vulnerabili di acque profonde.

La zona di restrizione della pesca di cui al primo comma del presente articolo è suddivisa in zona A e zona B ed è delimitata dalle linee che uniscono le coordinate geografiche definite nell'allegato XI, parte B.";

68) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 107 bis

Gestione e controllo della capacità di pesca e dello sforzo di pesca

1. Al fine di contribuire alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili e degli habitat ittici essenziali per gli stock demersali come il nasello, nella zona A è vietata la pesca di stock demersali da parte di pescherecci professionali che usano reti da traino, palangari per la pesca di fondo o a medie profondità o reti da posta fisse.
2. Nella zona B è vietata la pesca di stock demersali con reti da traino, palangari per la pesca di fondo o a medie profondità o reti da posta fisse dal 1° novembre al 30 aprile di ogni anno.
3. Nelle zone A e B è vietata qualsiasi attività di pesca ricreativa.";

69) l'articolo 108 è sostituito dal seguente:

"Articolo 108

Sforzo di pesca

Lo sforzo di pesca annuale (giorni in mare) esercitato sugli stock demersali da parte dei pescherecci autorizzati a pescare nella zona di restrizione della pesca che utilizzano reti da traino, palangari per la pesca di fondo o a medie profondità o reti da posta fisse non supera il livello dello sforzo di pesca esercitato nel periodo di riferimento dal 2015 al 2017.";

70) l'articolo 110 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. A meno che non lo abbiano già fatto, gli Stati membri comunicano alla Commissione la legislazione nazionale in vigore al 31 dicembre 2008 relativamente:

a) alla durata massima dell'attività di pesca giornaliera;

b) al numero massimo di giorni in mare.";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Gli Stati membri non trasferiscono lo sforzo di pesca tra pescherecci autorizzati a pescare nella zona di restrizione della pesca che utilizzano attrezzi diversi.";

71) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 110 bis

Raccolta dei dati e monitoraggio scientifico

1. Gli Stati membri elaborano un piano di monitoraggio scientifico per la zona di restrizione della pesca.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati del piano di monitoraggio scientifico di cui al primo comma.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i proprietari dei pescherecci:
 - a) annotino nel giornale di bordo elettronico o in un documento equivalente, in linea con le norme internazionali e con gli obblighi di comunicazione dei dati previsti dalle raccomandazioni pertinenti della CGPM, le informazioni sulle attività di pesca, i dati di cattura per le specie chiave di cui all'articolo 108, le catture accidentali e il rilascio o i rigetti in mare delle specie vulnerabili elencate nell'allegato II o III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo;
 - b) comunichino alle autorità nazionali le informazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo, affinché esse possano riportarle nella relazione nazionale annuale, in linea con il manuale riguardante il quadro di riferimento per la raccolta dei dati della CGPM.
3. Gli Stati membri provvedono affinché sia adottata qualsiasi altra misura supplementare per migliorare la raccolta dei dati ai fini del monitoraggio scientifico delle specie chiave di cui all'articolo 108, ad esempio una copertura del 5 % degli osservatori a bordo o il controllo elettronico a distanza, in modo da garantire condizioni di parità tra tutti i pescherecci.

Articolo 110 ter

Misure di controllo ed esecuzione

1. Gli Stati membri tengono un elenco dei pescherecci autorizzati a pescare nella zona di restrizione della pesca.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano al segretariato della CGPM, attraverso la piattaforma online del quadro di riferimento per la raccolta dei dati della CGPM, una versione aggiornata dell'elenco di cui al paragrafo 1. Per ciascun peschereccio, la versione aggiornata dell'elenco contiene le informazioni di cui all'allegato VIII.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 15 maggio di ogni anno, una relazione sulle misure di gestione adottate nella zona di restrizione della pesca. La Commissione trasmette tale relazione al segretariato della CGPM entro il 31 maggio di ogni anno.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le condizioni giuridiche previste dal loro diritto nazionale, in vigore al 31 dicembre 2023, per quanto riguarda la durata massima di un giorno di pesca. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della CGPM. Tale obbligo non si applica agli Stati membri che hanno già comunicato tali condizioni giuridiche alla Commissione.
5. I pescherecci di LOA superiore a 12 m che transitano nella zona di restrizione della pesca sono dotati di un trasponditore operativo per i VMS o i sistemi di identificazione automatica (automatic identification systems – AIS) dotato di una frequenza di trasmissione dei dati più elevata, e tutti gli attrezzi da pesca sono fissati e riposti durante l'intera durata del transito. I pescherecci in transito seguono una rotta diretta a una velocità costante non inferiore a 6 nodi, salvo in caso di forza maggiore o di condizioni avverse. In tali casi il comandante del peschereccio informa immediatamente il centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera, che informa le autorità competenti degli Stati membri del caso di forza maggiore.";

72) l'articolo 112 è soppresso;

73) l'articolo 113 è sostituito dal seguente:

"Articolo 113

Zone di restrizione della pesca

La pesca con reti a strascico è vietata nelle zone seguenti:

- a) zona di restrizione della pesca "Est del Banco Avventura" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell'allegato XI, parte B;
- b) zona di restrizione della pesca "Ovest del Bacino di Gela" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell'allegato XI, parte B;
- c) zona di restrizione della pesca "Est del Banco di Malta" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell'allegato XI, parte B.

Nelle zone di restrizione della pesca di cui al primo comma non è autorizzato nessun tipo di attività di pesca demersale, compresa la pesca ricreativa, indipendentemente dalla LOA del peschereccio.";

74) all'articolo 115 è aggiunto il paragrafo seguente:

- "4. È vietata la pesca di acciughe o sardine con ciancioli e reti da traino pelagiche nella zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell'allegato XI, parte D.";

75) sono aggiunte le sezioni seguenti:

"SEZIONE V

TRASBORDI

Articolo 120 bis

Ambito di applicazione

1. Fatto salvo l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1224/2009, la presente sezione disciplina le operazioni di trasbordo nella zona di applicazione dell'accordo CGPM di cui all'allegato I.
2. Sono vietati i trasbordi in mare fuori dalle acque dell'Unione, salvo casi di forza maggiore all'interno della zona di applicazione dell'accordo CGPM.
3. I trasbordi sono autorizzati solo nei porti designati, nei punti di sbarco o in luoghi situati in prossimità della costa appositamente autorizzati, previa autorizzazione e alle condizioni stabilite nella presente sezione.
4. Il trasbordo non è effettuato se uno dei pescherecci interessati figura nell'elenco delle navi INN della CGPM.
5. Ai fini della presente sezione, il trasferimento, la pesca con rete da traino a coppia e le operazioni di pesca che comportano un'azione congiunta da parte di due o più pescherecci degli Stati membri o delle parti contraenti della CGPM non sono considerati trasbordi.

1. Un'operazione di trasbordo in porto è autorizzata solo previa autorizzazione delle autorità dello Stato membro costiero e delle autorità dello Stato di bandiera dei pescherecci.
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata dopo che le autorità dello Stato di bandiera del peschereccio hanno verificato che le attività svolte dai pescherecci partecipanti al trasbordo sono conformi alle misure di conservazione e di gestione della CGPM e che tali pescherecci non hanno praticato attività di pesca INN.
3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è tenuta a bordo del peschereccio cedente e messa a disposizione durante una procedura di ispezione o di controllo.
4. Il comandante del peschereccio cedente notifica alle autorità dello Stato membro di approdo, almeno 48 ore prima dell'operazione di trasbordo, i dati identificativi del peschereccio ricevente e la data, l'ora e il porto in cui avrà luogo il trasbordo.
5. I dati identificativi di cui al paragrafo 4 includono almeno il nome del peschereccio, il numero assegnatogli dall'Organizzazione marittima internazionale (*International Maritime Organization* – IMO), il numero con il quale figura nel registro CGPM, la marcatura esterna, il porto di immatricolazione e la bandiera del peschereccio.

6. Il comandante del peschereccio ricevente trasmette, 48 ore prima dello sbarco, una dichiarazione di trasbordo CGPM alle autorità competenti dello Stato in cui deve avvenire lo sbarco.
7. Il comandante del peschereccio ricevente compila e trasmette alle autorità dello Stato membro di approdo, almeno 24 ore prima dell'inizio del trasbordo, informazioni sulle catture e sui prodotti della pesca presenti a bordo. Le catture sono comunicate indicando le specie e il peso o il numero degli esemplari, a seconda dei casi.
8. Gli Stati membri impongono al comandante del peschereccio cedente che presenta la richiesta di trasmettere le informazioni seguenti riguardanti:
 - a) le specie, identificate mediante codice FAO alpha e forma del prodotto;
 - b) le catture a bordo da trasbordare, in kg di peso vivo, peso trasformato o numero di esemplari, se del caso;
 - c) l'ubicazione geografica delle catture (quale registrata nel giornale di bordo);
 - d) il luogo e la data in cui deve avvenire il trasbordo;
 - e) il nome, il numero di immatricolazione, il numero IMO e la bandiera del peschereccio ricevente.
9. Gli Stati membri monitorano i pescherecci che non battono la loro bandiera e che cercano di accedere ai loro porti, e si assicurano che tali pescherecci non abbiano praticato attività di pesca o connesse alla pesca in violazione di alcuna misura di conservazione della CGPM.

1. I comandanti dei pescherecci di LOA superiore a 15 metri che partecipano a un'operazione di trasbordo compilano una dichiarazione di trasbordo CGPM conformemente all'allegato XX in cui specificano tutti i quantitativi di ciascuna specie trasbordata o ricevuta superiore a 50 kg di equivalente peso vivo o il numero di esemplari, se del caso.
2. Nella dichiarazione di trasbordo CGPM figurano almeno:
 - a) il numero di identificazione esterno e il nome sia del peschereccio cedente che del peschereccio ricevente;
 - b) il codice FAO alpha-3 di ogni specie e la corrispondente zona geografica della CGPM in cui sono state effettuate le catture;
 - c) i quantitativi stimati di ciascuna specie in kg di peso del prodotto, classificati per tipo di presentazione del prodotto o, se del caso, il numero di esemplari, compresi i quantitativi o gli esemplari di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione applicabile, in una voce distinta;
 - d) il porto di destinazione del peschereccio ricevente;
 - e) il porto designato per il trasbordo.

3. I comandanti sia del peschereccio cedente che di quello ricevente trasmettono una dichiarazione di trasbordo CGPM non appena possibile e comunque non oltre 48 ore dopo il trasbordo:
 - a) al proprio Stato membro di bandiera; e
 - b) anche alle autorità competenti del porto interessato, se il trasbordo ha avuto luogo in un porto di un altro Stato membro o in un porto di una parte contraente della CGPM non UE.
4. La dichiarazione di trasbordo CGPM è firmata dal comandante del peschereccio ricevente e dal comandante del peschereccio cedente.
5. Il comandante del peschereccio cedente e il comandante di quello ricevente sono ognuno responsabili dell'esattezza dei dati riportati nelle rispettive dichiarazioni di trasbordo CGPM.
6. Una copia della dichiarazione di trasbordo CGPM è tenuta a bordo di ciascun peschereccio fino allo sbarco di tutte le catture e di tutti i prodotti della pesca.

Articolo 120 quinquies

Misure di monitoraggio e controllo

1. Il margine di tolleranza autorizzato per le stime dei quantitativi di pesce trasbordato o ricevuto, in kg di peso vivo, riportate nella dichiarazione di trasbordo CGPM è del 10 % per tutte le specie.

2. Le autorità dello Stato di approdo esaminano le informazioni ricevute, se necessario in collaborazione con le autorità dello Stato di bandiera dei pescherecci, al fine di verificare la coerenza tra le catture, i trasbordi e gli sbarchi dichiarati da ciascun peschereccio. La verifica è effettuata in modo da garantire che il peschereccio subisca il minor numero di interferenze e disagi e senza compromettere la qualità del pesce.
3. Tutti i pescherecci cedenti e riceventi autorizzati a effettuare trasbordi sono tenuti ad avere a bordo e ad utilizzare un VMS descritto all'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione*.

Articolo 120 sexies

Comunicazioni

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 15 aprile di ogni anno, l'elenco dei porti designati, dei punti di sbarco e dei luoghi situati in prossimità della costa in cui sono autorizzate le operazioni di trasbordo di cui alla presente sezione.
2. La Commissione trasmette al segretariato della CGPM le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sull'attuazione della raccomandazione CGPM/45/2022/14 entro il 15 aprile di ogni anno.
4. La Commissione trasmette al segretariato della CGPM le informazioni di cui al paragrafo 3 entro il 30 aprile di ogni anno.

SEZIONE VI

PESCA RICREATIVA NEL MAR MEDITERRANEO

Articolo 120 septies

Ambito di applicazione

La presente sezione stabilisce le norme minime per la gestione, il controllo e il monitoraggio delle attività di pesca ricreativa nel Mar Mediterraneo, nelle GSA da 1 a 27 di cui all'allegato I.

Articolo 120 octies

Divieti

Fatte salve disposizioni più severe previste dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1241, è vietato:

- a) praticare la pesca ricreativa senza una licenza di pesca o apposita registrazione in corso di validità, conformemente al presente capo ;
- b) vendere o commercializzare catture provenienti da attività di pesca ricreativa;
- c) trattenere qualunque esemplare appartenente alle specie elencate nell'allegato XXI;
- d) trattenere qualunque esemplare di taglia inferiore a quelle minime di riferimento per la conservazione adottate dalla CGPM;

- e) pescare in zone protette in virtù delle raccomandazioni della CGPM e conformemente a queste ultime, in particolare negli habitat vulnerabili e nelle zone di restrizione della pesca istituite per proteggere gli habitat ittici essenziali e gli ecosistemi marini vulnerabili e nelle zone specificamente vietate alla pesca ricreativa in virtù della legislazione nazionale degli Stati membri;
- f) praticare la pesca subacquea con respiratore autonomo;
- g) praticare la pesca subacquea dal tramonto all'alba;
- h) utilizzare simultaneamente fiocine manuali o fucili subacquei e un respiratore autonomo (*aqualung*);
- i) pescare utilizzando sostanze tossiche, narcotizzanti o corrosive, esplosivi o corrente elettrica.

Articolo 120 nonies

Licenze

Gli Stati membri istituiscono e mantengono un sistema obbligatorio di licenze o di registrazione applicabile a tutti i pescatori dediti alla pesca ricreativa. Gli Stati membri possono esentare i pescatori a piedi da tale sistema.

Articolo 120 decies

Controllo ed esecuzione

1. Gli Stati membri istituiscono e attuano, per le attività di pesca ricreativa effettuate a partire da imbarcazioni, un sistema di controllo e monitoraggio di tali attività che integri i piani di controllo nazionali esistenti.

2. Il sistema di cui al paragrafo 1 si basa su un'analisi del rischio e tiene conto della frequenza delle attività di pesca ricreativa e delle minacce che esse comportano per le risorse biologiche marine, in particolare per quanto riguarda i divieti di cui all'articolo 120 octies.
3. Gli Stati membri istituiscono e attuano un sistema sanzionatorio efficace contro qualsiasi violazione del presente capo. Le sanzioni applicate sono effettive, proporzionate e dissuasive e tengono conto della frequenza delle attività di pesca ricreativa e delle minacce che esse comportano per le risorse biologiche marine, in particolare per quanto riguarda i divieti di cui all'articolo 120 octies.

Articolo 120 undecies

Raccolta di dati

Fatte salve disposizioni più severe previste dall'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri effettuano controlli a campione e indagini sulle attività di pesca ricreativa nelle acque dell'Unione che si svolgono nelle loro acque territoriali.

Articolo 120 duodecies

Trasmissione di dati

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 15 gennaio di ogni anno, le informazioni seguenti:
 - a) l'elenco delle specie di cui è vietata la pesca ricreativa ai sensi della legislazione nazionale o locale;

- b) i metodi di pesca ricreativa vietati ai sensi della legislazione nazionale o locale;
 - c) le zone specificamente vietate alla pesca ricreativa ai sensi della legislazione nazionale o locale;
 - d) l'elenco delle specie regolamentate per la pesca ricreativa ai sensi della legislazione nazionale o locale;
 - e) qualsiasi misura che disciplini le attività di pesca ricreativa ai sensi della legislazione nazionale o locale.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione trasmette al segretariato della CGPM le informazioni di cui al paragrafo 1.

* Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj).";

76) all'articolo 122, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'elenco di cui al paragrafo 1 comprende le informazioni di cui alla prima colonna dell'allegato XXIII e le informazioni seguenti:

- a) il numero CFR del peschereccio, quale definito nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/218, e la sua marcatura esterna, di cui allo stesso regolamento;

- b) il periodo durante il quale la pesca o il trasbordo sono autorizzati;
- c) gli attrezzi da pesca utilizzati.";

77) l'articolo 128 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) prove da essi fornite a supporto della presunzione di attività di pesca INN, comprese informazioni sull'identificazione del peschereccio interessato.";

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"4. Nell'ambito della presente sezione, si ritiene che un peschereccio abbia svolto attività di pesca INN nella zona di applicazione dell'accordo CGPM se uno Stato membro dimostra che tale peschereccio ha praticato una o più delle seguenti attività in violazione delle misure di conservazione e di gestione della CGPM:

- a) attività di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1005/2008;
- b) raccolta del pesce nella zona di applicazione dell'accordo CGPM senza un'indicazione della nazionalità;
- c) raccolta del pesce nella zona di applicazione dell'accordo CGPM senza un adeguato numero di identificazione della nave;

d) esercizio di attività di pesca o connesse alla pesca in violazione di altre misure di conservazione e di gestione della CGPM.

5. Se del caso, gli Stati membri indagano sulla presunta attività di pesca INN e monitorano i pescherecci interessati.

6. Se del caso, gli Stati membri notificano al proprietario di un peschereccio che sono state presentate informazioni su tale peschereccio dallo Stato membro ai fini del suo inserimento nel progetto di elenco delle navi INN della CGPM e lo informano delle conseguenze che potrebbero derivare dall'inserimento del peschereccio in tale elenco quale adottato dalla CGPM.";

78) l'articolo 130 è sostituito dal seguente:

"Articolo 130

Progetto di elenco delle navi INN della CGPM

Una volta ricevuto il progetto di elenco delle navi INN della CGPM dal segretariato della CGPM, gli Stati membri:

- a) monitorano attentamente i pescherecci inclusi nel progetto di elenco delle navi INN della CGPM e ne rilevano le attività e le eventuali modifiche del nome, della bandiera o del proprietario registrato;
- b) notificano al proprietario del peschereccio battente la loro bandiera l'inserimento di tale peschereccio nel progetto di elenco delle navi INN della CGPM e delle conseguenze che potrebbero derivare dall'inserimento del peschereccio nell'elenco delle navi INN della CGPM adottato.

Una volta ricevuto il progetto di elenco delle navi INN della CGPM dal segretariato della CGPM, gli Stati membri possono trasmettere, se del caso, le loro osservazioni alla Commissione.

La Commissione trasmette le informazioni di cui al secondo comma al segretariato della CGPM almeno 30 giorni prima della sessione annuale della CGPM.

Gli Stati membri possono presentare alla Commissione, al più tardi sette giorni prima della sessione annuale della CGPM, qualsiasi informazione supplementare che possa risultare pertinente ai fini della redazione dell'elenco delle navi INN della CGPM.

La Commissione trasmette le informazioni di cui al quarto comma al segretariato della CGPM prima della sessione annuale della CGPM.";

79) al capo III è aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 130 bis
Avvistamenti

1. Gli Stati membri raccolgono, mediante operazioni di contrasto e sorveglianza condotte dalle loro autorità competenti nella zona di applicazione dell'accordo CGPM, il maggior numero possibile di informazioni ogniqualvolta un peschereccio battente bandiera di un paese terzo o un peschereccio di bandiera indeterminata o senza bandiera sia avvistato mentre svolge attività di pesca o connesse alla pesca ritenute INN.
2. Gli Stati membri raccolgono informazioni sugli avvistamenti di pescherecci conformemente alla scheda informativa sull'avvistamento di cui all'allegato VII.

3. In caso di avvistamento di un peschereccio, lo Stato membro che lo ha effettuato notifica senza indugio alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o delle parti contraenti della CGPM o delle parti non contraenti di bandiera del peschereccio avvistato la scheda informativa sull'avvistamento di cui al paragrafo 2 e fornisce loro le eventuali immagini registrate del peschereccio interessato.

Se il peschereccio avvistato batte bandiera di uno Stato membro, lo Stato membro di bandiera adotta senza indugio le azioni appropriate nei confronti del peschereccio interessato. Sia lo Stato membro che ha effettuato l'avvistamento sia lo Stato membro di bandiera del peschereccio avvistato forniscono informazioni sull'avvistamento alla Commissione e all'Agenzia europea di controllo della pesca (*European Fisheries Control Agency – EFCA*), specificando anche le eventuali azioni conseguentemente intraprese.

Se il peschereccio avvistato batte bandiera di un'altra parte contraente o non contraente cooperante della CGPM, batte bandiera indeterminata o è senza bandiera, lo Stato membro che ha effettuato l'avvistamento fornisce senza indugio alla Commissione e all'EFCA tutte le informazioni pertinenti relative all'avvistamento. Ove opportuno, la Commissione trasmette tali informazioni di avvistamento al segretariato della CGPM.

4. Laddove vi siano motivi fondati di sospettare che un peschereccio avvistato sia senza bandiera, i funzionari degli Stati membri che hanno effettuato l'avvistamento possono salirvi a bordo per confermarne la bandiera. Tali Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i risultati dell'ispezione. La Commissione ne dà notifica senza indugio al segretariato della CGPM.

5. Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione le informazioni raccolte in occasione di abbordaggi di pescherecci di parti non contraenti che praticano, in acque non soggette a giurisdizione nazionale nella zona di applicazione dell'accordo CGPM, attività di pesca o connesse alla pesca di specie rientranti nelle misure di gestione della pesca della CGPM. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della CGPM.
6. I pescherecci e le navi d'appoggio degli Stati membri operanti nella zona di applicazione dell'accordo CGPM raccolgono e comunicano alle proprie autorità nazionali competenti informazioni a supporto degli avvistamenti dei pescherecci di cui al presente articolo.";

80) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 138 bis

Gestione dei dati, protezione dei dati personali e riservatezza

1. I dati personali necessari per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'articolo 24, paragrafo 1, dell'articolo 30 ter, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 30 quater, dell'articolo 34, paragrafo 1, dell'articolo 37 ter, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 37 quater, dell'articolo 47, paragrafo 4, dell'articolo 54, dell'articolo 63, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 64, dell'articolo 70, paragrafo 2, dell'articolo **75** septies, paragrafo 1, dell'articolo 78, paragrafo 3, dell'articolo 94 bis, paragrafo 1, dell'articolo 96 quater, paragrafo 1, dell'articolo 126 e dell'articolo 128, paragrafo 3, sono raccolti e trattati dalle autorità degli Stati membri e dalla Commissione per le finalità seguenti:
 - a) il rispetto degli obblighi di individuazione delle informazioni pertinenti sui pescherecci e di scambio di dati sulla pesca conformemente agli articoli 15, 24, 34, 47, 70, 74, 78, 94 bis e 96 quater; e

- b) il monitoraggio, il controllo, l'ispezione e la sorveglianza delle attività di pesca conformemente agli articoli 30 ter, 30 quater, 37 ter, 37 quater, 54, 63, 64, 126 e 128.
2. I dati personali ricevuti conformemente al presente regolamento non sono conservati più a lungo di quanto necessario per la finalità per la quale sono stati raccolti e, in ogni caso, per più di cinque anni dalla loro raccolta, ad eccezione dei dati personali necessari per dar seguito a denunce, infrazioni e procedimenti giudiziari o amministrativi, che possono essere conservati fino al termine della procedura e dei procedimenti amministrativi o giudiziari in questione o per il tempo necessario per l'applicazione di sanzioni. Se conservati per un periodo di tempo più lungo, i dati sono resi anonimi.
3. Le autorità degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento quali definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio* in relazione al trattamento dei dati personali che raccolgono e trasmettono a norma del presente regolamento.
4. La Commissione è considerata titolare del trattamento quale definito all'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio** in relazione al trattamento dei dati personali che raccoglie e trasmette a norma del presente regolamento.

5. Oltre agli obblighi stabiliti nei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, le autorità degli Stati membri e la Commissione, ciascuno per proprio conto, provvedono a:
- a) garantire il trattamento riservato della trasmissione e della ricezione dei dati elettronici;
 - b) adottare le misure necessarie per rispettare le disposizioni in materia di riservatezza e sicurezza stabilite nelle raccomandazioni della CGPM, compresi opportuni protocolli di cifratura per garantire la riservatezza e l'autenticità;
 - c) rettificare o cancellare, se necessario e su richiesta del segretariato della CGPM, i rapporti o i messaggi elettronici trattati in modo non conforme al presente regolamento;
 - d) garantire che i dati elettronici siano conservati e utilizzati solo a fini di monitoraggio, controllo, ispezione ed esecuzione o per altri scopi specificati nel presente regolamento; e
 - e) garantire che per tutte le trasmissioni di dati elettronici si utilizzino sistemi di comunicazione dei dati debitamente collaudati con il segretariato della CGPM.

6. Le autorità degli Stati membri e la Commissione garantiscono, ciascuno per proprio conto, la sicurezza del trattamento dei dati personali effettuato a norma del presente regolamento, compreso il trattamento dei dati personali da parte delle autorità che hanno il diritto di accedere alle banche dati sulla pesca pertinenti. In particolare, esse adottano le misure necessarie per:
- a) proteggere fisicamente i dati, anche mediante l'elaborazione di piani d'emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
 - b) impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione;
 - c) impedire l'inserimento di dati senza autorizzazione e l'accesso, la modifica o la cancellazione, senza autorizzazione, dei dati personali registrati;
 - d) impedire che i dati siano trattati, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;
 - e) garantire che le persone autorizzate ad accedere alle banche dati sulla pesca pertinenti abbiano accesso unicamente ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, esclusivamente tramite identità di utente individuali e con modalità di accesso riservato;
 - f) garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali organismi della CGPM possono essere trasmessi i dati personali e quali dati sono stati trattati nelle banche dati sulla pesca pertinenti, incluso quando, da chi e per quale scopo è avvenuto tale trattamento;

- g) impedire, in particolare mediante tecniche di cifratura appropriate, che i dati personali siano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione mentre sono trasmessi da o verso le banche dati sulla pesca pertinenti, oppure durante il trasporto dei supporti di dati; e
- h) monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le misure organizzative necessarie riguardanti il monitoraggio interno per garantire l'osservanza del presente regolamento.

-
- * Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).
 - ** Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).";

81) l'articolo 139 è sostituito dal seguente:

"Articolo 139

Delega di poteri

Nella misura in cui è necessario al fine di attuare nel diritto dell'Unione le modifiche, che diventano vincolanti per l'Unione, di misure vigenti della CGPM già attuate nel diritto dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che modificano il presente regolamento conformemente all'articolo 140 per quanto riguarda:

- a) la trasmissione al segretariato della CGPM delle informazioni di cui all'articolo 120, paragrafo 4;
- b) le disposizioni relative all'elenco delle navi autorizzate da trasmettere al segretariato della CGPM ai sensi degli articoli 9, 10, 15, 24 e 34, dell'articolo 47, paragrafo 4, degli articoli 61, 70, 74 sexies e 75 quater, dell'articolo 78, paragrafo 3, degli articoli 86 e 96 quater, dell'articolo 116, paragrafo 5, e dell'articolo 122, nonché ai dati da includere a norma degli allegati VIII, XIX e XXIII;
- c) l'attuazione del CDS permanente di corallo rosso ai sensi dell'articolo 55 e dell'allegato X;
- d) le misure relative allo stato di approdo di cui agli articoli da 123 a 127;
- e) la tabella, la mappa e le coordinate geografiche delle GSA di cui all'allegato I;
- f) le procedure di ispezione delle navi da parte dello Stato di approdo di cui all'allegato II;
- g) le matrici statistiche della CGPM di cui all'allegato III;

- h) i riferimenti agli atti giuridici internazionali di cui all'articolo 120, paragrafo 2, e all'articolo 120 sexies, paragrafo 3;
 - i) l'indicazione delle informazioni sugli avvistamenti delle navi di cui all'allegato VII; e
 - j) le misure relative al rombo chiodato di cui agli articoli da 90 a 94 bis e all'allegato XXIV.";
- 82) gli allegati VII, VIII, X e XI sono sostituiti come indicato ai punti 1) e 2) dell'allegato del presente regolamento;
- 83) sono aggiunti gli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV e XXV come indicato al punto 3) dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

- 1) Gli allegati VII e VIII sono sostituiti dai seguenti:

"ALLEGATO VII

Rapporto di avvistamento

RAPPORTO DI AVVISTAMENTO
1. Data dell'avvistamento: Ora Giorno Mese Anno
2. Posizione del peschereccio avvistato: Latitudine Longitudine Zona di pesca, Sottozona geografica, Divisione:
3. Nome del peschereccio avvistato:
4. Stato di bandiera:
5. Porto (e paese) di immatricolazione:
6. Tipo di peschereccio:
7. Indicativo internazionale di chiamata:
8. Numero di immatricolazione nazionale:
9. Numero di immatricolazione del peschereccio:
10. Numero IMO:
11. Descrizione del peschereccio: Lunghezza fuori tutto e stazza lorda stimate: m GT Larghezza stimata: Altre osservazioni:
12. Descrizione dell'attrezzo da pesca (se del caso): Tipo: Quantità stimata (unità):
13. Situazione del peschereccio (apporre un segno di spunta): ☐ Pesca ☐ Navigazione ☐ Pesca con rete derivante ☐ Approvvigionamento ☐ Trasbordo ☐ Altro (specificare):

14. Tipo di attività del peschereccio avvistato (descrivere): Data: Ora: Attività: Direzione: Posizione: Si presumeva che il peschereccio svolgesse attività di raccolta in acque marittime soggette alla giurisdizione nazionale di uno Stato costiero nella zona di applicazione dell'accordo CGPM senza l'autorizzazione di tale Stato o in violazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari? ☐ Sì ☐ No Si presumeva che il peschereccio svolgesse attività di pesca durante i periodi di chiusura o in zone di divieto? ☐ Sì ☐ No Si presumeva che il peschereccio svolgesse attività di trasbordo in mare? ☐ Sì ☐ No Si presumeva che il peschereccio operasse senza bandiera? ☐ Sì ☐ No Si presumeva che il peschereccio svolgesse attività di pesca senza un adeguato numero di identificazione o nascondendo le sue marcature esterne? ☐ Sì ☐ No Si presumeva che il peschereccio praticasse attività di pesca o connesse alla pesca in violazione di altre misure di conservazione o di gestione della CGPM? ☐ Sì ☐ No
15. Contatto radio con il peschereccio ☐ Sì ☐ No Sintesi della conversazione con il peschereccio:
16. Altre informazioni utili:
17. Elenco dei documenti allegati (ad esempio foto, relazioni pertinenti elaborate dalle autorità competenti, ecc.): 18. Le informazioni di cui sopra sono state raccolte da: Nome: Titolo: Mezzi di avvistamento (compresi nome e posizione della nave/aeromobile, denominazione e ubicazione del centro di controllo della pesca (CCP), se del caso): Data: (giorno) (mese) (anno) Firma:

ALLEGATO VIII

Dati da inserire nell'elenco dei pescherecci

L'elenco di cui agli articoli 15, 24, 34, 47, 61, 70, 74, 74 sexies, 75 septies, 77 bis, 78, 96 quater, 110 ter e 116 comprende, per ogni peschereccio, le informazioni seguenti:

- nome del peschereccio (peschereccio autorizzato o peschereccio autorizzato utilizzato per la raccolta)
- numero di immatricolazione del peschereccio (codice assegnato dagli Stati membri)
- numero di immatricolazione CGPM (codice ISO alpha-3 del paese + 9 cifre, ad esempio xxx000000001)
- porto di immatricolazione (nome del porto per esteso)
- nome precedente (se del caso)
- bandiera precedente (se del caso)
- informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso)
- indicativo internazionale di chiamata (se disponibile)
- VMS (indicare sì/no)
- tipo di peschereccio, lunghezza fuori tutto (LOA) e stazza lorda (GT) e potenza del motore espressa in kW

- attrezzature di sicurezza e protezione destinate ad accogliere a bordo l'osservatore/gli osservatori (indicare sì/no) (se del caso)
- principali specie bersaglio (se del caso)
- nome e indirizzo del proprietario/dei proprietari e dell'operatore/degli operatori
- attrezzo/i principale/i e segmento di flotta e unità operativa quali identificati nel quadro di riferimento per la raccolta dati (se del caso)
- periodo stagionale in cui è autorizzata la pesca: dal GG/MM/AAAA al GG/MM/AAAA e attrezzo interessato (se del caso)
- zona di pesca autorizzata (GSA o riquadri della griglia statistica della GCPM) (se del caso)
- partecipazione a programmi di ricerca condotti da istituti scientifici nazionali/internazionali (indicare SI/NO; fornire una descrizione) (se del caso)
- numero di giorni di pesca in cui ciascun peschereccio ha operato nell'anno precedente e numero di giorni di pesca in cui ciascun peschereccio può operare, per anno e per attrezzo (se del caso)
- porto designato (se del caso)
- specie bersaglio (se del caso).":

- 2) gli allegati X e XI sono sostituiti dai seguenti:

"ALLEGATO X

Certificato di raccolta per il programma di documentazione delle catture (CDS) della CGPM
relativo al corallo rosso

CERTIFICATO DI RACCOLTA PER IL PROGRAMMA DI DOCUMENTAZIONE DELLE CATTURE (CDS) DELLA CGPM RELATIVO AL CORALLO ROSSO					
Numero di documento		Autorità responsabile della convalida			
1. Nome:		Indirizzo:		Tel./Fax:	
2. Nome del peschereccio:		Bandiera - porto di immatricola- zione e numero di registro:		Indicativo di chiamata Numero IMO/Lloyd's (eventuale)	
Numero della licenza di pesca – valida fino al (data)		N. Inmarsat n. di fax n. di telefono indirizzo e-mail (eventuale)			
Porto di sbarco		Data di sbarco dal al			
3. Descrizione dei prodotti					
Zona di raccolta		Data di raccolta	Peso di esportazione netto (kg)	Peso vivo corrispondent e (kg)	Peso sbarcato corrispondente (kg)
A.					
B.					
C.					
D.					
E.					
4. Nome del comandante del peschereccio		Firma:	Timbro:		

5. Nome e indirizzo dell'esportatore, se del caso		Firma:	Data:	Timbro:	
6. Convalida dell'autorità dello Stato di bandiera:					
Nome/qualifica		Firma:	Data:	Timbro	
7. Informazioni sul trasporto, se del caso					
Paese/porto/aeroporto di esportazione, altri Luogo di partenza		Identificatori dei mezzi di trasporto (nave, aereo, autocarro, ecc.)			
8. Dichiarazione dell'importatore, se del caso					
Nome e indirizzo dell'importatore		Firma:	Data	Timbro	Codice NC del prodotto
(*) barrare se del caso					
		Certificato di riesportazione, se del caso			
	Numero del certificato	Data	Stato membro		
	1. Descrizione del prodotto riesportato	Peso (kg)			
	Specie	Codice del prodotto	Scarto rispetto alla quantità totale dichiarata nel certificato di cattura		
	2. Nome del riesportatore	Indirizzo:	Firma:	Data:	
	3. Autorità				
	Nome/qualifica	Firma:	Data:	Timbro:	
	4. Controllo alla riesportazione				
	Luogo:	Riesportazione autorizzata (*)	Verifica richiesta (*)	Numero e data della dichiarazione di riesportazione	
	(*) Barrare se del caso				

ALLEGATO XI

Coordinate delle zone di restrizione della pesca e delle zone tampone

A. Zona di restrizione della pesca nel Golfo del Leone

- 1) Zona A della zona di restrizione della pesca delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

- 43° 00' N, 4° 49,35' E
- 43° 00' N, 4° 53,7' E
- 42° 55,896' N, 4° 53,7' E
- 42° 55,896' N, 4° 49,35' E;

- 2) zona B Zona di restrizione della pesca delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

- 42° 40' N, 4° 20' E
- 42° 40' N, 5° 00' E
- 43° 00' N, 4° 20' E
- 43° 00' N, 5° 00' E.

B. Zone di restrizione della pesca nel Canale di Sicilia

- 1) Zona di restrizione della pesca "Est del Banco Avventura", delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

- 37° 23,850' N, 12° 30,072' E

- 37° 23,884' N, 12° 48,282' E
 - 37° 11,567' N, 12° 48,305' E
 - 37° 11,532' N, 12° 30,095' E;
- 2) zona di restrizione della pesca "Ovest del Bacino di Gela", delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
- 37° 12,040' N, 13° 17,925' E
 - 37° 12,047' N, 13° 36,170' E
 - 36° 59,725' N, 13° 36,175' E
 - 36° 59,717' N, 13° 17,930' E;
- 3) zona di restrizione della pesca "Est del Banco di Malta", delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
- 36° 12,621' N, 15° 13,338' E
 - 36° 12,621' N, 15° 26,062' E
 - 35° 59,344' N, 15° 26,062' E
 - 35° 59,344' N, 15° 13,338' E.

C. Zone tampone nel Canale di Sicilia

- 1) Zona tampone attorno alla zona di restrizione della pesca "Est del Banco Avventura", delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

- 37° 24,849' N, 12° 28,814' E
- 37° 24,888' N, 12° 49,536' E
- 37° 10,567' N, 12° 49,559' E
- 37° 10,528' N, 12° 28,845' E;

- 2) zona tampone attorno alla zona di restrizione della pesca "Ovest del Bacino di Gela", delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

- 37° 13,041' N, 13° 16,672' E
- 37° 13,049' N, 13° 37,422' E
- 36° 58,723' N, 13° 37,424' E
- 36° 58,715' N, 13° 16,682' E;

- 3) zona tampone attorno alla zona di restrizione della pesca "Est del Banco di Malta", delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

- 36° 13,624' N, 15° 12,102' E
- 36° 13,624' N, 15° 27,298' E
- 35° 58,342' N, 15° 27,294' E
- 35° 58,342' N, 15° 12,106' E.

D. Zone di restrizione della pesca nella Fossa di Jabuka/Pomo nel Mare Adriatico

- 1) Zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

- 43° 32,044' N, 15° 16,501' E
- 43° 05,452' N, 14° 58,658' E
- 43° 03,477' N, 14° 54,982' E
- 42° 50,450' N, 15° 07,431' E
- 42° 55,618' N, 15° 18,194' E
- 43° 17,436' N, 15° 29,496' E
- 43° 24,758' N, 15° 33,215' E;

2) zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

- 43° 03,477' N, 14° 54,982' E
- 42° 49,811' N, 14° 29,550' E
- 42° 35,205' N, 14° 59,611' E
- 42° 49,668' N, 15° 05,802' E
- 42° 50,450' N, 15° 07,431' E;

3) zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

- 43° 17,436' N, 15° 29,496' E
- 43° 24,758' N, 15° 33,215' E
- 43° 20,345' N, 15° 47,012' E
- 43° 18,150' N, 15° 51,362' E
- 43° 13,984' N, 15° 55,232' E
- 43° 12,873' N, 15° 52,761' E
- 43° 13,494' N, 15° 40,040' E.

E. Zona di restrizione della pesca in habitat vulnerabili di acque profonde

- 1) Zona di restrizione della pesca in acque profonde "Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca", delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

- 39° 27,72' N, 18° 10,74' E
- 39° 27,80' N, 18° 26,68' E
- 39° 11,16' N, 18° 32,58' E
- 39° 11,16' N, 18° 04,28' E;

- 2) zona di restrizione della pesca in acque profonde "Infiltrazioni fredde di idrocarburi del delta del Nilo", delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

- 31° 30,00' N, 33° 10,00' E
- 31° 30,00' N, 34° 00,00' E
- 32° 00,00' N, 34° 00,00' E
- 32° 00,00' N, 33° 10,00' E;

3) zona di restrizione della pesca in acque profonde "Montagna sottomarina di Eratostene", delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

- 33° 00,00' N, 32° 00,00' E
- 33° 00,00' N, 33° 00,00' E
- 34° 00,00' N, 33° 00,00' E
- 34° 00,00' N, 32° 00,00' E.";

3) sono aggiunti gli allegati seguenti:

"ALLEGATO XVII

Azioni specifiche per le specie di elasmobranchi

Per i palombi (*Mustelus asterias*, *Mustelus mustelus*, *Mustelus punctulatus*):

- valutare i tassi di catture accidentali (accessorie) e mirate di palombi in tutti i tipi di pesca, compresa la pesca praticata da pescherecci da traino pelagici adibiti alla cattura di piccoli pelagici;
- valutare i tassi di sopravvivenza dei palombi come catture accessorie nei diversi tipi di pesca;
- individuare gli habitat critici dei palombi;
- individuare soluzioni tecnologiche di pesca per ridurre le catture accessorie e aumentare i tassi di sopravvivenza dopo il rilascio;

- stilare tutte le misure di gestione della pesca in vigore, comprese quelle spaziali, che possono incidere positivamente sulla conservazione dei palombi, se del caso; e
- valutare la domanda prioritaria del mercato (interna, per l'esportazione, ecc.), se del caso.

Per lo squalo volpe (*Alopias vulpinus*):

- valutare i tassi di catture accidentali (accessorie) e mirate di squalo volpe in tutti i tipi di pesca;
- valutare i tassi di sopravvivenza dello squalo volpe come cattura accessoria nei diversi tipi di pesca;
- individuare gli habitat critici dello squalo volpe;
- individuare soluzioni tecnologiche di pesca per ridurre le catture accessorie e aumentare i tassi di sopravvivenza dopo il rilascio;
- stilare tutte le misure di gestione della pesca in vigore, comprese quelle spaziali, che possono incidere positivamente sulla conservazione dello squalo volpe, se del caso; e
- valutare la domanda prioritaria del mercato (interna, per l'esportazione, ecc.), se del caso.

Per lo squalo grigio (*Carcharhinus plumbeus*):

- valutare i tassi di catture accidentali (accessorie) e mirate di squalo grigio in tutti i tipi di pesca;
- valutare i tassi di sopravvivenza dello squalo grigio come cattura accessoria nei diversi tipi di pesca;

- individuare gli habitat critici dello squalo grigio;
- individuare soluzioni tecnologiche di pesca per ridurre le catture accessorie e aumentare i tassi di sopravvivenza dopo il rilascio;
- stilare tutte le misure di gestione della pesca in vigore, comprese quelle spaziali, che possono incidere positivamente sulla conservazione dello squalo grigio, se del caso; e
- valutare la domanda prioritaria del mercato (interna, per l'esportazione, ecc.), se del caso.

Per il sagrì (*Centrophorus granulosus*):

- valutare i tassi di catture accidentali (accessorie) e mirate di sagrì in tutti i tipi di pesca;
- valutare i tassi di sopravvivenza del sagrì come cattura accessoria nei diversi tipi di pesca;
- individuare gli habitat critici del sagrì;
- individuare soluzioni tecnologiche di pesca per ridurre le catture accessorie e aumentare i tassi di sopravvivenza dopo il rilascio;
- stilare tutte le misure di gestione della pesca in vigore, comprese quelle spaziali, che possono incidere positivamente sulla conservazione del sagrì, se del caso; e
- valutare la domanda prioritaria del mercato (interna, per l'esportazione, ecc.), se del caso.

Per lo squalo manzo (*Heptanchias perlo*):

- valutare i tassi di catture accidentali (accessorie) e mirate di squalo manzo in tutti i tipi di pesca;
- valutare i tassi di sopravvivenza dello squalo manzo come cattura accessoria nei diversi tipi di pesca;
- individuare gli habitat critici dello squalo manzo;
- individuare soluzioni tecnologiche di pesca per ridurre le catture accessorie e aumentare i tassi di sopravvivenza dopo il rilascio;
- stilare tutte le misure di gestione della pesca in vigore, comprese quelle spaziali, che possono incidere positivamente sulla conservazione dello squalo manzo, se del caso; e
- valutare la domanda prioritaria del mercato (interna, per l'esportazione, ecc.), se del caso.

Per lo spinarolo (*Squalus acanthias*):

- valutare i tassi di catture accidentali (accessorie) e mirate di spinarolo in tutti i tipi di pesca;
- valutare i tassi di sopravvivenza dello spinarolo come cattura accessoria nei diversi tipi di pesca;
- individuare gli habitat critici dello spinarolo;
- individuare soluzioni tecnologiche di pesca per ridurre le catture accessorie e aumentare i tassi di sopravvivenza dopo il rilascio;

- stilare tutte le misure di gestione della pesca in vigore, comprese quelle spaziali, che possono incidere positivamente sulla conservazione dello spinarolo, se del caso; e
- valutare la domanda prioritaria del mercato (interna, per l'esportazione, ecc.), se del caso.

Per la verdesca (*Prionace glauca*):

- valutare i tassi di catture accidentali (accessorie) e mirate di verdesca in tutti i tipi di pesca;
- valutare i tassi di sopravvivenza della verdesca come cattura accessoria nei diversi tipi di pesca;
- individuare gli habitat critici della verdesca;
- individuare soluzioni tecnologiche di pesca per ridurre le catture accessorie e aumentare i tassi di sopravvivenza dopo il rilascio;
- stilare tutte le misure di gestione della pesca in vigore, comprese quelle spaziali, che possono incidere positivamente sulla conservazione della verdesca, se del caso; e
- valutare la domanda prioritaria del mercato (interna, per l'esportazione, ecc.), se del caso.

ALLEGATO XVIII

Misure di mitigazione

Le misure di mitigazione possono comprendere gli elementi seguenti, da adattare in funzione delle specificità di ciascuna attività di pesca:

- calare gli attrezzi da pesca preferibilmente di notte (un'ora dopo il crepuscolo e un'ora prima dell'alba)
- utilizzare un attrezzo modificato con uno zavorramento maggiore. Si incoraggia, per i pescherecci, lo sviluppo di configurazioni di attrezzi che riducano al minimo i rischi d'interazione degli uccelli marini con parti della rete, ami e palangari, che sono estremamente pericolosi per questi volatili
- utilizzare un attrezzo modificato con almeno un cavo tori singolo e bandierine colorate. Le bandierine sono di colore vivace e possono essere corte o lunghe, o sia corte che lunghe. Si raccomanda di fissare le bandierine corte a intervalli di 1 m e le bandierine lunghe a intervalli di 5 m lungo l'estensione aerea del cavo. Per i pescherecci di LOA inferiore a 35 metri, il cavo tori è fissato a un'altezza di almeno 6 metri e comprende un'estensione aerea di 75 metri, con le bandierine che raggiungono la superficie dell'acqua ogni 5 metri lungo i primi 55 metri della linea. Deve essere utilizzato un dispositivo di traino adeguato per trascinare, ottenere la massima estensione aerea e mantenere dritto il cavo dietro il peschereccio anche in caso di venti trasversali

- vietare lo scarico di scarti di pesce e i rigetti durante la cala e il recupero degli attrezzi da pesca; le reti e gli altri tipi di attrezzi da pesca vanno puliti prima della cala al fine di rimuovere qualsiasi elemento che possa attirare gli uccelli marini. I pescherecci adottano inoltre procedure di cala e recupero che riducano al minimo il tempo di galleggiamento degli attrezzi da pesca sulla superficie dell'acqua. La manutenzione delle reti e degli altri attrezzi non è effettuata, nella misura del possibile, quando le reti o gli attrezzi sono in acqua
- garantire una formazione periodica per un rilascio adeguato e sicuro degli esemplari catturati
- effettuare le operazioni di pesca in modo tale che, una volta calati in acqua, i travi o i cavi si immergano il prima possibile al di fuori della portata degli uccelli marini
- utilizzare un cavo scaccia-uccelli durante la cala dell'attrezzo da pesca per dissuadere gli uccelli marini dall'avvicinarsi ai travi o ai cavi di traino
- incoraggiare l'uso di dispositivi di esclusione degli uccelli per evitare che gli uccelli marini tentino di cibarsi delle esche durante il recupero dei palangari
- fare tutto il possibile affinché gli uccelli marini catturati vivi durante le operazioni di pesca siano rilasciati vivi e affinché gli ami siano rimossi in condizioni di sicurezza, se necessario, senza mettere a rischio la vita dei volatili.

ALLEGATO XIX

Elenco delle informazioni dettagliate sui pescherecci che pescano nelle zone di restrizione della pesca

Per ogni peschereccio e per ogni zona di restrizione della pesca, l'elenco comprende i dati seguenti:

- nome del peschereccio (in caratteri latini)
- numero di immatricolazione nazionale: il codice che rappresenta l'identificativo ufficiale del peschereccio riportato nel registro nazionale della flotta (stringa alfanumerica)
- numero di immatricolazione CGPM (codice ISO alpha-3 del paese + 9 cifre, ad esempio xxx000000001)
- numero IMO o numero di marcatura esterna
- autorità di immatricolazione: nome dell'autorità che ha rilasciato l'immatricolazione del peschereccio
- nome della zona di restrizione della pesca
- nome precedente (se del caso)
- bandiera precedente (se del caso)
- informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso)
- indicativo internazionale di chiamata (se disponibile)

- tipo di peschereccio, lunghezza fuori tutto (LOA) e stazza lorda (GT)
- attrezzo principale utilizzato per pescare nella zona B della zona di restrizione della pesca
- specie bersaglio
- periodo stagionale in cui è autorizzata la pesca nella zona di restrizione della pesca: dal GG/MM/AAAA al GG/MM/AAAA e attrezzo interessato
- numero di giorni di pesca in cui ciascun peschereccio può operare
- numero di giorni di pesca in cui il peschereccio ha operato nella zona B della zona di restrizione della pesca nel corso dell'anno

ALLEGATO XX

Informazioni da includere nella dichiarazione di trasbordo della cgpm

Elemento	Peschereccio cedente	Peschereccio ricevente
1. Nome del peschereccio		
2. Stato di bandiera		
3. Tipo di peschereccio (ISSCFV)		
4. Numero IMO, se disponibile		
5. Identificativo esterno (se esistente)		
6. Identificativo di registrazione se diverso dall'identificativo esterno		
7. Indicativo internazionale di chiamata, se disponibile		
8. Numero dell'identificativo del servizio mobile marittimo (MMSI), se disponibile		
9. Informazioni relative al proprietario/alla società		
Nome		
Indirizzo		
Informazioni di contatto (e-mail e numero di telefono)		
10. Informazioni di contatto del peschereccio		
Nome del comandante		
Nazionalità		
Numero di telefono		
E-mail		

11. Identificativo dell'autorizzazione di trasbordo, se disponibile		
12. Autorizzazione di trasbordo rilasciata da		
13. Periodo di validità dell'autorizzazione di trasbordo		
14. Ora e data del trasbordo		
Inizio (ora/giorno/mese/anno)		
Fine (ora/giorno/mese/anno)		
15. Luogo di trasbordo Porto/posizione in mare (lat./long.)		
16. Quantitativi a bordo prima del trasbordo	Peschereccio cedente	Peschereccio ricevente
Zona/zone di cattura		
Specie (codici FAO/ASFIS)		
Forma del prodotto (tipo di conservazione e presentazione)		
Quantitativo (peso)		
17. Pesce trasbordato	Peschereccio cedente	Peschereccio ricevente
Zona/zone di cattura		
Specie (codici FAO/ASFIS)		
Forma del prodotto (tipo di conservazione e presentazione)		
Quantitativo (peso)		
18. Firma	Peschereccio cedente	Peschereccio ricevente
Firma del comandante		

ALLEGATO XXI

Specie vietate

Mammiferi marini (tutte le specie)
Uccelli marini (tutte le specie)
Rettili marini (tutte le specie)
Specie elencate nelle appendici I e II della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)
Specie elencate nelle appendici I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS)
Specie elencate nell'allegato II del protocollo SPA/BD della convenzione di Barcellona
Specie marine protette dalla legislazione degli Stati membri
Specie marine la cui pesca ricreativa è specificamente vietata dalla legislazione degli Stati membri

ALLEGATO XXII

Informazioni da comunicare sulle catture accidentali di uccelli marini

- Il numero dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) del peschereccio, la data, l'ora e il luogo della cattura, la taglia misurata degli esemplari catturati morti e la taglia stimata degli esemplari catturati vivi;
- i tassi di mortalità accidentale degli uccelli marini associati a ciascuna attività di pesca, informazioni dettagliate sulle specie di uccelli marini interessate e le stime della mortalità totale degli uccelli marini (a livello di GSA o di riquadro statistico della CGPM, se possibile);
- le misure volte a ridurre o eliminare la mortalità accidentale degli uccelli marini che sono in vigore in ciascuna attività di pesca e il grado di volontarietà o obbligatorietà di ciascuna di tali misure, unitamente a una valutazione della loro efficacia; e
- i programmi di osservazione scientifica che forniscono un'ulteriore copertura spaziale e temporale delle attività di pesca consentendo una stima statisticamente accurata delle catture accidentali di uccelli marini associate a ciascuna attività di pesca.

ALLEGATO XXIII

Campi di dati obbligatori relativi ai pescherecci
iscritti nel registro CGPM dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri
autorizzati a pescare nella zona di applicazione dell'accordo CGPM

CAMPI DI DATI	LIVELLO DI RISERVATEZZA DEI DATI
Paese	P
Anno di riferimento	P
Autorità di registrazione	P
Nome del peschereccio in caratteri latini	P
Nome precedente (se del caso)	P
Numero di immatricolazione nazionale	P
Numero di immatricolazione del peschereccio	P
Indicativo internazionale di chiamata (se del caso)	P
Numero dell'identificativo del servizio mobile marittimo (numero MMSI) (se del caso)	P
Numero dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) (se del caso)	P
Stato operativo (indicatore di attività)	P
Porto d'immatricolazione	P
Anno di inizio dell'attività di pesca (se del caso)	P
Autorizzazione di pesca (indicatore di licenza)	P
Sottozona geografica (GSA) (GSA principale)	P

CAMPI DI DATI	LIVELLO DI RISERVATEZZA DEI DATI
Zona statistica di pesca secondaria (GSA) (se del caso)	P
Zona statistica di pesca terziaria (GSA) (se del caso)	P
Tipo di peschereccio (ad esempio: da traino, con palangaro, ecc.)	P
Attrezzo da pesca principale	P
Secondo attrezzo da pesca	P
Terzo attrezzo da pesca (se del caso)	P
Lunghezza fuori tutto (LOA)	P
Stazza lorda (GT)	P
Anno di costruzione	P
Potenza del motore principale (kW)	P
Proprietario (nome e indirizzo)	R
Operatore (nome e indirizzo) (se diverso dal proprietario)	R
Numero minimo di membri dell'equipaggio	R
Numero massimo di membri dell'equipaggio	R
Indicatore del sistema di controllo dei pescherecci (VMS) (presenza/assenza)	P
Autorizzazione a pescare in una zona di restrizione della pesca, nome della zona (quale adottato dalla CGPM)	P"

ALLEGATO XXIV

Certificato di cattura per il programma di documentazione delle catture (CDS) della CGPM relativo
al rombo chiodato

CERTIFICATO DI CATTURA PER IL PROGRAMMA DI DOCUMENTAZIONE DELLE CATTURE (CDS) DELLA CGPM RELATIVO AL ROMBO CHIODATO NELLA GSA 29		
Numero del documento di cattura	Autorità responsabile della convalida	
1. Nome del comandante del peschereccio	Indirizzo Tel./fax/e-mail	
Firma e timbro del comandante del peschereccio		
2. Nome e numero di immatricolazione del peschereccio	Bandiera e porto d'origine	Indicativo di chiamata/numero IMO (se del caso)
	Numero Inmarsat/fax/tel./e-mail	
3. Porto		
	Porto di partenza e paese	Porto di sbarco e paese
4. Comandante del peschereccio	Nome	
	Indirizzo	
	Tel./fax/e-mail	
Numero della licenza di pesca – valida/e fino al (data)	Numero di autorizzazione alla pesca del rombo chiodato – valida fino al (data)	Firma del titolare
5. Zona di cattura (coordinate: longitudine, latitudine) / Data di cattura	Peso vivo stimato (kg)	Peso sbarcato verificato (kg)
a.		
b.		
c.		

ALLEGATO XXV

Variabili di dati da presentare al segretariato della CGPM
conformemente agli orientamenti del comitato scientifico consultivo
e al manuale riguardante il quadro di riferimento per la raccolta dei dati della CGPM,
comprese le definizioni dei campi

CAMPI DI DATI	OBBLIGATORIO (X)	LIVELLO DI RISERVATEZZA DEI DATI*
Paese	X	P
Anno di riferimento	X	P
Periodo di pesca	X	P
Sottozona geografica (GSA)	X	P
Totale degli sbarchi	X	P
Numero di pescherecci	X	P
Stazza lorda complessiva (GT) dei pescherecci		P
Intervallo di lunghezza dei pescherecci (m)		P
Lunghezza media dei pescherecci (m)		P
Numero totale di FAD per tipo	X	S
Numero totale di bordate di pesca per tipo	X	S

CAMPI DI DATI	OBBLIGATORIO (X)	LIVELLO DI RISERVATEZZA DEI DATI*
Numero di FAD interessati per bordata di pesca, per tipo	X	S
Numero di FAD visitati per bordata di pesca, per tipo	X	S
Dimensione media del pesce catturato durante la campagna di pesca		S
Sistema di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca		S
Trasbordo		S

* In conformità della politica e delle procedure della CGPM in materia di riservatezza dei dati, il "livello di riservatezza dei dati" indica i criteri di accesso ai fini della diffusione dei dati: pubblico (P), semi-riservato (S) o riservato (R)."
